Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 28
dell' 11 luglio 2001

S.S. N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 13 luglio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, RAGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2001, n. 1282.

Strutture regionali e degli incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa; legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2,

comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 29, comma 4, della citata legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 47, comma 8, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, della legge regionale 10/2001, che prevede che il numero degli incarichi dirigenziali sia disposto con deliberazione della Giunta regionale;

ATTESO che la surrichiamata normativa dispone che, con riferimento alle strutture di livello direzionale e sub-direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale, provveda l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo;

ATTESO che l'articolo 2, comma 18, della legge regionale 10/2001 dispone che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la Giunta regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture regionali;

RITENUTO di procedere prioritariamente, quale atto propedeutico ai successivi interventi di riorganizzazione, ad una presa d'atto confermativa, della situazione delle strutture di livello direzionale e sub-direzionale alla data di adozione della presente deliberazione con contestuale abrogazione, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 18/1996 come introdotto dall'articolo 2, comma 13 della legge regionale 10/2001, delle disposizioni legislative incompatibili;

RITENUTO altresì di procedere ad analoga presa d'atto con riferimento alla situazione degli incarichi dirigenziali;

VISTI l'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, l'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, l'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, l'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, l'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, l'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e l'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 che attribuiscono personalità giuridica di diritto pubblico, rispettivamente, all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (ESA), all'Ente tutela pesca, all'Istituto regionale per la formazione professionale, all'Azienda regionale per la promozione turistica, agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine, all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) e all'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, ed in particolare l'articolo 8, che dispone la soppressione dell'Istituto regionale per la formazione professionale a far data dal 1° settembre 2001;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in particolare l'articolo 6 che dispone la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato a far tempo dal 1° ottobre 2001;

VISTA la propria deliberazione 13 aprile 2001, n. 1239 con la quale si è istituito il Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa presso l'Ufficio legislativo e legale e tenuto conto del fatto che detto provvedimento è, alla data di adozione della presente deliberazione, ancora sottoposto a controllo della locale Delegazione della Corte dei conti;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione quale titolare della materia relativa all'organizzazione ed al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Si prende atto e si conferma che, alla data di adozione della presente deliberazione, l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali è quello rilevabile dagli allegati A e B, parti integranti della presente deliberazione.

2. Si prende atto e si conferma che, alla medesima data, la situazione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, è la seguente:

a) incarichi di cui alla lettera a): 38;

b) incarichi di cui alla lettera b): 214.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51: articolo 8, primo comma;

b) legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: articoli 44, 45, tranne commi 4 e 4 bis, 46, 46 bis, tranne comma 3, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 59 bis, 60, 61, 61 bis, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 bis, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 bis, 83 ter, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 bis, 90, 90 bis, tranne comma 2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 bis, 98 ter, 99, 99 bis, 99 ter, 99 quinquies, 99 sexies, 99 septies, 99 octies, 99 nonies, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111 bis, 112, 112 bis, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127 bis, 128, 129, 130, 131, 132, 132 bis, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139 bis, 139 ter, 139 quater, 139 quinquies, 139 sexies, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 158, 159, 160, 160 bis, 162, 163, 164, 165, 165 bis, 166 bis, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184 bis, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, tranne commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 199, 204, 205, 206, 207, 208, 208 bis, 208 ter, 208 quater, 208 quinquies, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, 220, 221, 222, 224, 226, 227;

c) legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62: articolo 13;

d) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25: articolo 14, comma 2;

e) legge regionale 3 luglio 2000, n. 13: articolo 17.

4. In esito alle abrogazioni di cui al punto 3., a decorrere dalla medesima data i riferimenti alle disposizioni legislative abrogate devono intendersi operati ai corrispondenti articoli dell'allegato A, parte integrante alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 240

ALLEGATO A

Strutture stabili di livello direzionale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

SOMMARIO

PARTE I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TITOLO I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

PARTE I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TITOLO I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I

UFFICIO DI GABINETTO

Art. 1

1. La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, dal Servizio del volontariato, dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Sono poste altresì alle dipendenze del Presidente della Regione le strutture cui non sono assegnati Assessori effettivi.

Art. 2

1. L'Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Regione, tratta gli affari relativi all'attività politico-istituzionale della Presidenza, ivi compresi quelli concernenti i rapporti con il Consiglio regionale e gli altri organi dell'Amministrazione regionale.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Ufficio di Gabinetto cura altresì il coordinamento, per quanto concerne le attività di interesse della Presidenza della Giunta regionale, con gli organi centrali dello Stato, con quelli delle altre Regioni e, unitamente ai competenti uffici della Direzione regionale degli affari europei, con le realtà contermini; tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni e cura, inoltre, i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

3. L'Ufficio di gabinetto, cui é preposto il Capo di Gabinetto che ne è responsabile, si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996 in numero di tre unità, delle quali una da assegnarsi all'Ufficio di cui al comma 4.

4. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Regione nello svolgimento

delle sue funzioni nella capitale, é distaccato in Roma un Ufficio cui è preposto un dipendente con qualifica funzionale di dirigente.

5. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Regione e gli Assessori nello svolgimento delle loro funzioni nel territorio regionale, possono altresì essere distaccati nelle città capoluogo di provincia uffici composti da un dipendente con qualifica funzionale di funzionario o consigliere, che ne è responsabile, nonché da un numero di dipendenti da determinarsi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Detti dipendenti possono essere posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Regione o degli Assessori regionali.

6. Dall'Ufficio di Gabinetto dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO II

UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI

Art. 3

1. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, mantenendo a tal fine i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione agli organi d'informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi.

2. L'Ufficio cura inoltre le iniziative di relazione pubbliche, i servizi di traduzione, anche avendo riguardo alle esigenze informative dei cittadini di lingua slovena, nonché di duplicazione, fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.

3. L'Ufficio cura, altresì, l'organizzazione di convegni e altre manifestazioni pubbliche nonché il coordinamento delle iniziative promozionali della Regione e provvede alle spese dirette e agli interventi di competenza della Presidenza della Giunta regionale per la stampa periodica e non periodica, per l'informazione radiotelevisiva e per la produzione fotocinematografica e televisiva.

4. Dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 4

1. L'Amministrazione regionale si articola nelle seguenti strutture di livello direzionale:

a) la Segreteria generale;

b) la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

c) l'Ufficio legislativo e legale;

d) la Direzione regionale degli affari europei;

e) l'Ufficio di piano;

f) la Ragioneria generale;

g) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

h) la Direzione regionale per le autonomie locali;

i) il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;

j) il Servizio del libro fondiario;

k) il Servizio della statistica;

l) Servizio del volontariato;

m) il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto;

n) il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

o) il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

p) il Servizio autonomo per i corregionali all'estero;

q) il Servizio autonomo dell'immigrazione;

r) Direzione regionale della pianificazione territoriale;

s) Direzione regionale dell'ambiente;

t) Direzione regionale delle foreste;

u) Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici;

v) Direzione regionale della viabilità e trasporti;

w) Direzione regionale della protezione civile;

x) Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

y) Servizio per la gestione faunistica e venatoria;

z) Istituto faunistico regionale;

aa) Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

bb) Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

cc) Direzione regionale della formazione professionale;

dd) Servizio delle attività ricreative e sportive;

ee) Direzione regionale dell'agricoltura;

ff) Direzione regionale dell'industria;

gg) Direzione regionale del lavoro e della previdenza,

della cooperazione e dell'artigianato;

hh) Direzione regionale del commercio e del turismo.

CAPO I

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale costituisce la struttura istituzionale centrale dell'Amministrazione regionale.

2. In quanto tale:

a) tratta gli affari istituzionali riguardanti la Giunta, quale organo collegiale esecutivo della Regione nonché gli affari connessi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Regione, assicurando il relativo supporto tecnico-burocratico;

b) cura, anche avvalendosi del personale con incarico dirigenziale di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il coordinamento generale dell'attività degli uffici dell'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni regionali e la rispondenza alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale;

c) assicura, attraverso il personale con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996, il coordinamento dell'attività dipartimentale ed interdipartimentale, proponendo altresì alla Giunta regionale la soluzione di eventuali conflitti di competenza e provvede a garantire il necessario supporto all'attività medesima curando in particolare i compiti di segreteria;

d) cura il controllo e la vigilanza riservati alla Giunta regionale dal Titolo II della Parte IV della legge regionale 7/1988 e dal Titolo VI della legge regionale 18/1996;

e) coordina l'attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale;

f) tratta infine gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali.

3. Alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è preposto il Segretario generale di cui all'articolo 241 della legge regionale 7/1988, coadiuvato da due Vicesegretari generali di cui uno con funzioni vicarie e l'altro, contemporaneamente preposto all'Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell'attività dipartimentale ed interdipartimentale.

4. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale assegna, ad uno dei Direttori dei Servizi di cui all'articolo 6, l'incarico di sostituirlo temporaneamente in caso di sua assenza o impedimento concomitante con l'assenza o l'impedimento del Vicesegretario generale con funzioni vicarie ovvero con la vacanza della relativa funzione.

Art. 6

1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio degli affari della Giunta;

b) Servizio degli affari della Presidenza;

c) Servizio affari generali;

d) Servizio della vigilanza sugli enti;

e) Servizio per il sistema informativo regionale.

2. Presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale opera l'Ufficio per l'innovazione con il compito di:

a) curare la documentazione sulle attività innovative di interesse per la Regione, in particolare nei settori istituzionale, culturale, tecnologico ed economico;

b) promuovere e coordinare gli studi sull'applicazione delle attività di cui alla lettera a), in quanto funzionali allo sviluppo regionale, da parte dell'Amministrazione regionale;

c) realizzare, anche d'intesa con le direzioni regionali competenti per materia o per settore, specifiche azioni per la diffusione della innovazione nella Regione.

Art. 7

1. Il Servizio degli affari della Giunta:

a) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta regionale, quale organo collegiale esecutivo della Regione;

b) assicura il riscontro sotto il profilo giuridico-formale degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture interessate e di eventuali altri uffici competenti;

c) cura i rapporti con il Consiglio regionale relativamente ai disegni di legge approvati dalla Giunta.

Art. 8

1. Il Servizio degli affari della Presidenza:

a) cura la trattazione degli affari relativi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Regione, quale organo amministrativo della Regione;

b) svolge gli adempimenti preordinati alla stipulazione degli atti contrattuali in cui è parte l'Ammini-

strazione regionale, coordina ed indirizza l'attività degli ufficiali roganti aggiunti;

c) predispone gli atti per la promulgazione e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti previsti e cura i relativi adempimenti.

Art. 9

1. Il Servizio affari generali:

a) tratta gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali;

b) provvede all'istruttoria di questioni relative a conflitti di competenza;

c) provvede, tramite unità organizzative periferiche istituite nei capoluoghi di provincia, nonché nella città di Tolmezzo, all'attività di informazione ai cittadini interessati in merito alla applicazione della legislazione regionale ed agli adempimenti connessi agli interventi regionali;

d) svolge, su incarico del Segretario generale, incarichi ispettivi in relazione all'attività degli uffici regionali;

e) cura la gestione dei servizi ausiliari a carattere generale.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 10

1. Il Servizio della vigilanza sugli enti:

a) cura, in collaborazione con le competenti direzioni regionali e i competenti Servizi autonomi, l'istruttoria sugli atti amministrativi degli enti regionali il cui controllo spetta alla Giunta regionale;

b) cura la trattazione degli affari inerenti l'ordinamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

c) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza regionale;

d) cura l'istruttoria relativa al controllo degli atti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione ad esclusione di quelli attribuiti dalla vigente legislazione ad altre direzioni regionali o Servizi autonomi.

Art. 11

1. Il Servizio per il sistema informativo regionale:

a) promuove e coordina l'attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale, nonché gli interventi per lo sviluppo dei sistemi informativi di interesse degli enti locali;

b) coordina l'uso delle risorse informatiche per il trattamento elettronico dei dati e provvede alla raccolta ed all'analisi delle esigenze informatiche degli uffici regionali e di enti cui la Regione sia interessata;

c) cura i rapporti con le società di informatica, verificando gli adempimenti contrattuali connessi.

Art. 12

1. Il Segretario generale, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento generale dell'Amministrazione regionale, si avvale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di personale con incarico di dirigente ai sensi degli articoli 53 e 54 della legge regionale 18/1996, nel limite di quattro unità.

2. Il Vicesegretario generale preposto all'Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell'attività dipartimentale ed interdipartimentale, si avvale del personale dirigente di cui al comma 1 per provvedere:

a) al coordinamento dell'attività dipartimentale ed alla verifica dell'attuazione degli indirizzi propositivi formulati dai Comitati dipartimentali ed interdipartimentali;

b) al supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento dei lavori dei Comitati predetti ed in particolare all'attività di segreteria degli stessi.

3. Il Segretario generale si avvale altresì di un dipendente con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2.

CAPO II

DIREZIONE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Art. 13

1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale:

a) cura l'ordinamento del personale regionale e tratta gli affari concernenti l'amministrazione del personale stesso sia in attività di servizio che in quiescenza;

b) svolge le attività inerenti alla definizione degli indirizzi di pianificazione organizzativa e formula le proposte relative all'assetto delle strutture della Regione e degli enti da essa dipendenti;

c) cura l'ordinamento delle procedure e dei metodi di lavoro;

d) verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

e) cura gli adempimenti inerenti l'assistenza fiscale che la Regione, in qualità di sostituto d'imposta, presta ai propri sostituiti.

Art. 14

1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale;

b) Servizio per il controllo di gestione;

c) Servizio organizzazione e metodi;

d) Servizio della gestione giuridica del personale;

e) Servizio della gestione economica del personale;

f) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale.

Art. 15

1. Il Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale:

a) predispone schemi di legge, regolamenti ed atti normativi in genere, relativi all'ordinamento delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, ed allo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, curando anche, nelle varie fasi di contrattazione delle questioni inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro, le relazioni con le rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria;

b) cura il dimensionamento quantitativo e qualitativo dell'organico dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali anche in relazione alle singole strutture organizzative;

c) provvede alla formulazione del programma annuale delle attività di aggiornamento professionale per il personale regionale, in relazione anche all'attuazione dei programmi di sviluppo, nonché alle esigenze formative derivanti dalla razionalizzazione delle strutture regionali;

d) cura in generale gli adempimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento del personale regionale, anche con riferimento ad iniziative non programmabili, ai fini del continuo e generale miglioramento della qualità del lavoro.

Art. 16

1. Il Servizio per il controllo di gestione:

a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dalla Giunta regionale e ne verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità, il buon andamento.

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa delle strutture regionali evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

2. Il Servizio per il controllo di gestione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alle strutture regionali, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

Art. 17

1. Il Servizio organizzazione e metodi:

a) svolge, curandone l'attuazione, studi, ricerche ed analisi dei sistemi organizzativi, delle procedure, dei carichi e dei metodi di lavoro, al fine dell'ottimizzazione delle strutture, della semplificazione delle procedure, dell'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché del calcolo degli indici di produttività;

b) predispone programmi e progetti per obiettivi finalizzati al miglioramento della produttività nell'Amministrazione regionale e negli enti dipendenti;

c) assicura la necessaria assistenza tecnica in ordine alle proposte di ristrutturazione, di pianificazione organizzativa e di dimensionamento degli organici;

d) collabora con il Servizio per il sistema informativo regionale nel processo di automazione delle procedure di lavoro, assicurando la necessaria integrazione tra le strutture organizzative e le applicazioni informatiche;

e) cura, in collaborazione con i competenti Servizi della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la sistemazione logistica degli uffici regionali nelle rispettive sedi;

f) cura l'organizzazione e la gestione di un centro di documentazione dove siano sistematicamente raccolte pubblicazioni di interesse regionale, coordinandone l'utilizzazione da parte delle strutture regionali;

g) svolge attività di coordinamento generale nell'individuazione e nella scelta delle apparecchiature e dei macchinari in uso presso gli uffici regionali;

h) predispone, sulla base di principi ergonomici, la disposizione di apparecchiature e dei posti di lavoro negli uffici;

i) provvede alla definizione dei piani di concorsi pubblici ed interni ed agli adempimenti conseguenti;

l) provvede alla rilevazione delle presenze e dal coordinamento dei servizi ausiliari a carattere generale.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 18

1. Il Servizio della gestione giuridica del personale:

a) tratta gli affari di carattere giuridico concernenti l'amministrazione del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;

b) coordina ed attua gli atti riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, i comandi, i congedi, le aspettative, i permessi nonché il controllo del rispetto dei doveri d'ufficio;

c) cura gli atti ed i provvedimenti in materia disciplinare;

d) provvede alla stipula di convenzioni per la tutela della salute del personale nonché, nei casi previsti dalla legge, alle coperture assicurative del personale;

e) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 19

1. Il Servizio della gestione economica del personale:

a) tratta gli affari di carattere economico concernenti l'Amministrazione del personale, curando le relative disposizioni e le procedure di gestione;

b) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;

c) provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali che di lavoro straordinario, conseguenti all'inquadramento di personale o derivanti da rinnovi contrattuali;

d) collabora nell'ambito del sistema informativo regionale allo studio delle procedure e dei programmi per l'automazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale in servizio e provvede alla gestione delle suddette procedure, in particolare, curando l'aggiornamento della relativa base informativa.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 20

1. Il Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale:

a) tratta gli atti relativi alla previdenza e dalla quiescenza del personale, predisponendo gli atti ed i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la liquidazione ed il pagamento;

b) mantiene i rapporti con i relativi istituti;

c) predispone i provvedimenti di riscatto di servizi per la quiescenza e la previdenza;

d) provvede alla liquidazione della indennità di buonuscita e dell'equo indennizzo.

CAPO III

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Art. 21

1. L'Ufficio legislativo e legale, equiparato a direzione regionale, svolge:

a) attività legislativa, che si estrinseca: nella predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma; nella revisione e nel coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle predette strutture; nonché nella consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione;

b) attività legale, che si esplica nella trattazione delle controversie nelle quali siano parti processuali: la Regione, ovvero gli enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto, nel caso di liti relative a funzioni delegate ovvero, infine, gli enti regionali dipendenti, qualora lo richiedano; tale funzione si svolge con la rappresentanza diretta in giudizio ovvero con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio ovvero, infine, per il tramite di difensori del libero foro;

c) attività di consulenza, che si concreta nella formulazione di pareri legali su schemi di contratti e capitolati di contenuto complesso e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a liti e di pareri giuridico- amministrativi, rivolti all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti, al fine del corretto svolgimento dell'azione amministrativa regionale nelle materie di competenza.

2. L'Ufficio legislativo e legale é posto alle immediate dipendenze del Presidente della Regione e svolge le sue funzioni a favore di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti; mantiene altresì gli opportuni collegamenti con l'Uffi-

cio studi legislativi del Consiglio regionale, per consentire l'utilizzazione reciproca delle informazioni e delle documentazioni.

3. Dall'Ufficio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 21 bis (1)

1. Alle dipendenze dell'Ufficio legislativo e legale opera il Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa il quale svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma, e di regolamenti;

b) revisione e coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle strutture regionali;

c) formulazione di proposte per la semplificazione del sistema normativo regionale e per la razionalizzazione dell'attività di progettazione normativa;

d) consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione, all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti;

e) partecipazione all'Osservatorio legislativo interregionale;

f) collaborazione con le strutture tecniche del Consiglio regionali competenti in materia legislativa;

g) organizzazione e gestione della biblioteca e della attività di documentazione giuridica dell'Ufficio legislativo e legale.

Art. 22

1. L'Ufficio legislativo e legale si avvale di personale con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996 in numero di tre unità. (2)

2. L'Ufficio legislativo e legale può altresì avvalersi, singolarmente o riuniti in commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, della collaborazione di professori od assistenti universitari, magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 vengono affidati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di competenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme che regolano lo stato giuridico dei collaboratori; con la stessa deliberazione sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.

CAPO IV

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

Art. 23

1. La Direzione regionale degli affari europei:

a) provvede al coordinamento delle attività connesse all'elaborazione e all'attuazione dei programmi comunitari interessanti la Regione nonché delle iniziative regionali, o soggette ad autorizzazione regionale, finalizzate all'utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea, curando i conseguenti rapporti con le competenti Amministrazione statali e, d'intesa con le direzioni regionali interessate, gli adempimenti attuativi delle relative decisioni comunitarie;

b) attende alle questioni concernenti l'adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità europea, curando, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione regionale ed in collegamento con le strutture operative interessate, i rapporti con gli organismi relativi.

2. Dalla Direzione dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 24

1. La Direzione regionale degli affari europei si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio per gli affari comunitari;

b) Servizio per la promozione dell'integrazione europea.

Art. 25

1. Il Servizio per gli affari comunitari:

a) attende all'esame delle proposte di utilizzazione dei vari strumenti finanziari comunitari e dal loro coordinamento;

b) provvede, in collaborazione con le direzioni regionali interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie;

---

(1) Struttura istituita con D.G.R. 13 aprile 2001, n. 1239, in fase di controllo alla data di adozione della presente deliberazione.

(2) Il numero di incarichi è ridotto a tre unità ai sensi della D.G.R. 1239/2001, in fase di controllo alla data di adozione della presente deliberazione.

c) verifica gli stati di avanzamento dei programmi di cui al punto b) anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

d) cura, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione regionale e con le modalità fissate, i rapporti con gli organismi comunitari nei settori d'interesse dell'Amministrazione regionale connessi con l'operatività dei fondi strutturali comunitari;

e) cura, d'intesa con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, i rapporti con gli istituti di credito intermediari della Banca europea per gli investimenti.

Art. 26

1. Il Servizio per la promozione dell'integrazione europea:

a) promuove le necessarie iniziative e collabora con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell'adeguamento degli atti e provvedimenti regionali alle prescrizioni e alle normative dell'Unione europea;

b) cura gli atti necessari per la notifica alla Commissione della Unione europea, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato, dei provvedimenti regionali istitutivi di aiuti;

c) provvede all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 con specifico riguardo a:

 1) iniziative ed attività previste a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui all'articolo 2;

 2) segreteria del Comitato regionale per l'Europa di cui all'articolo 4;

 3) riconoscimento del servizio di promozione europea;

 4) redazione del rapporto annuale al Consiglio regionale di cui all'articolo 16.

CAPO V

UFFICIO DI PIANO

Art. 27

1. L'Ufficio di piano, equiparato a direzione regionale, cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei documenti del Piano regionale di sviluppo.

2. A tal fine:

a) assicura, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza regionale, ai fini del loro inquadramento nei piani settoriali di intervento, nei programmi e nei progetti del Piano regionale di sviluppo, svolgendo in tale ambito compiti di istruttoria e valutazione delle ipotesi di investimento e provvede, in collaborazione con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, alla verifica della coerenza dei piani, programmi e progetti stessi con il Piano urbanistico regionale;

b) cura il coordinamento delle previsioni del Piano regionale di sviluppo con gli indirizzi e gli atti di programmazione nazionale e comunitaria anche ai fini dell'acquisizione di risorse per il finanziamento di programmi organici di sviluppo ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, nonché di programmi settoriali di carattere speciale o straordinario;

c) provvede all'acquisizione ed all'organizzazione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di programmazione, assicurando in tale ambito i rapporti con l'Istituto centrale di statistica e promuove lo svolgimento di studi, indagini e rilevazioni sulla realtà sociale, economica e territoriale, avvalendosi dell'apporto di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati;

d) esercita funzioni di verifica sull'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo;

e) cura i rapporti con gli enti locali concernenti la partecipazione alla programmazione regionale secondo le previsioni della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;

f) provvede, in armonia con le scelte di piano, alla elaborazione delle ipotesi per l'impiego delle risorse finanziarie disponibili e collabora con la Ragioneria generale alla predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e annuale ed alla loro attuazione;

g) cura la programmazione ed il coordinamento dell'attuazione delle iniziative regionali nel settore energetico.

3. L'Ufficio di Piano provvede inoltre in attuazione dell'articolo 1, n. 4, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, alla concessione di compensi, onorari, e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione, ivi previsti.

Art. 28

1. L'Ufficio di piano si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della programmazione delle risorse finanziarie;

b) Servizio per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo;

c) Servizio degli affari amministrativi e contabili;

d) Servizio delle analisi dei progetti;

e) Servizio della programmazione energetica.

2. L'Ufficio di piano si avvale altresì, per l'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 27 che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi e con particolare riguardo ai compiti di coordinamento dell'attività di stesura dei documenti di piano e di elaborazione dei documenti di carattere economico generale, di un gruppo di dipendenti, con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996, composto da non più di tre unità.

Art. 29

1. Il Servizio della programmazione delle risorse finanziarie:

a) provvede alla ricognizione sistematica delle risorse finanziarie disponibili, di provenienza regionale, statale o comunitaria, ai fini dell'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo;

b) cura la formazione di ipotesi di ripartizione delle risorse, svolgendo attività di ricerca per l'elaborazione di modelli di bilancio simulato;

c) provvede alla formazione del conto consolidato della spesa pubblica del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 30

1. Il Servizio per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo:

a) verifica l'attuazione del Piano regionale di sviluppo con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi, ai fini della valutazione dell'efficienza delle procedure e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

b) redige il rapporto quinquennale di verifica previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, ed i rapporti periodici di gestione;

c) esamina le proposte di aggiornamento dei programmi del Piano regionale di sviluppo presentate dalle direzioni regionali competenti;

d) verifica i risultati dell'attuazione di piani, programmi e progetti promossi o realizzati dall'Amministrazione regionale.

Art. 31

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

a) cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico;

b) cura gli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 3.

Art. 32

1. Il Servizio delle analisi dei progetti:

a) fornisce gli elementi per la valutazione dei progetti di investimento pubblico di particolare rilevanza economica e sociale formulati dall'Amministrazione regionale, anche collaborando alla formazione ed all'aggiornamento dei medesimi, ai fini della puntuale determinazione degli elementi tecnici, finanziari ed economici in essi contenuti;

b) fornisce altresì gli elementi per la valutazione dei progetti presentati da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, effettuando, ove necessario, l'analisi dei costi e dei benefici.

2. Per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, l'Amministrazione potrà avvalersi, ai sensi dello articolo 23, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, dell'apporto specialistico di consulenti esterni.

Art. 33

1. Il Servizio della programmazione energetica:

a) cura il mantenimento dei rapporti della Regione con gli organi dello Stato e gli enti energetici per i problemi connessi con la formazione ed attuazione del Piano energetico nazionale;

b) predispone gli strumenti di programmazione regionale nel settore energetico ed assicura il coordinamento nella fase attuativa degli interventi;

c) promuove direttamente ed in collaborazione con altri enti ed organismi nazionali e locali lo svolgimento di programmi di studio, ricerca e progettazione nonché di diffusione delle conoscenze in materia energetica;

d) fornisce il supporto tecnico ed amministrativo per il funzionamento del Comitato regionale per l'energia;

e) cura l'esercizio delle competenze regionali in materia di distribuzione dei carburanti, con l'esclusione di quelle in materia di orari di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17.

CAPO VI

RAGIONERIA GENERALE

Art. 34

1. La Ragioneria generale, equiparata a direzione regionale:

a) predispone, in collaborazione con l'Ufficio di piano, il bilancio pluriennale ed annuale; i provvedimenti di variazione di detti bilanci ed il rendiconto generale;

b) provvede ad esercitare in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa

e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento;

c) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;

d) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per la trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;

e) vigila sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sui servizi di tesoreria e sulle gestioni fuori bilancio;

f) esamina i provvedimenti aventi riflessi finanziari ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;

g) cura i rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i Ministeri del tesoro e delle finanze;

h) esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla Ragioneria generale dello Stato ed alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato stesso;

i) esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle Direzioni del tesoro.

Art. 35

1. La Ragioneria generale si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio del bilancio;

b) Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate;

c) Servizio centrale della ragioneria;

d) Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali;

e) Servizio distaccato della ragioneria in Udine;

f) Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile;

g) Servizio per la consulenza finanziaria e contabile.

2. La Ragioneria generale si avvale, altresì, di un dipendente con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 o 54 della legge regionale 18/1996.

Art. 36

1. Il Servizio del bilancio:

a) predispone il progetto del bilancio pluriennale e di quello annuale di previsione e dei relativi aggiornamenti annuali e variazioni;

b) predispone le note illustrative dei conti semestrali della spesa con riferimento alla previsione di bilancio;

c) prepara il rendiconto generale, con la collaborazione dei competenti Servizi per quanto concerne il conto del patrimonio;

d) predispone le norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi, dopo averne riscontrato la regolarità sotto il profilo tecnico-contabile e della copertura finanziaria.

Art. 37

1. Il Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate:

a) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate, ivi compresi, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale per gli affari finanziari e del patrimonio, i tributi regionali ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;

b) provvede al controllo sulla gestione dei servizi di tesoreria;

c) provvede al controllo preventivo interno di ragioneria dei provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, comportanti entrate e provvede alle ispezioni previste dalle leggi regionali;

d) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio nella trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;

e) cura i rapporti con la Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto ministeriale di attuazione della legge 549/1995, provvedendo in particolare ad effettuare le comunicazioni trimestrali di cui al decreto citato, sulla base dei dati forniti dal Servizio per la gestione della benzina a prezzo ridotto e ad effettuare gli eventuali rimborsi allo Stato conseguenti all'applicazione del medesimo decreto.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 38

1. Il Servizio centrale della ragioneria:

a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, salvo quanto previsto agli articoli 39 e 40;

b) esprime il parere, quando richiesto, sugli atti di gestione della spesa degli enti dipendenti dalla Re-

gione e degli altri enti, aziende ed organismi, comunque sottoposti alla vigilanza od al controllo della Regione stessa.

Art. 39

1. Il Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali:

a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, relativi al personale in servizio ed in quiescenza;

b) provvede, in materia fiscale, a tutti gli adempimenti cui é tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta, curando all'uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato;

c) cura i rapporti intercorrenti con l'INPS e provvede al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti regionali.

Art. 40

1. Il Servizio distaccato della ragioneria in Udine:

a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, emessi dagli organi ed uffici regionali aventi sede in Udine;

b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei relativi funzionari delegati, con esclusione di quelli del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici e del Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, della soppressa Segreteria generale straordinaria, trasferiti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Art. 41

1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile:

a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto dall'articolo 40;

c) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori bilancio.

Art. 42

1. Il Servizio per la consulenza finanziaria e contabile:

a) esprime pareri e fornisce consulenza in materia finanziaria e contabile;

b) esprime pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti al controllo della Regione stessa;

c) svolge ogni attività di supporto necessaria per la chiusura annuale dell'esercizio finanziario e per la predisposizione delle note illustrative dei conti semestrali della spesa;

d) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a vigilanza della medesima.

CAPO VII

DIREZIONE REGIONE DEGLI AFFARI FINANZIARI E AL PATRIMONIO

Art. 43

1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di credito e di enti creditizi;

b) cura gli adempimenti in materia di partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed organismi, mantenendo i rapporti con gli stessi;

c) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale ed ordinario in favore di opere pubbliche ed attività economiche;

d) coordina la programmazione dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, provvedendo al relativo approvvigionamento;

e) cura la gestione del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile, dell'Amministrazione regionale;

f) cura le funzioni in materia di previdenza;

g) provvede alla formulazione del parere tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata.

Art. 44

1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio degli affari finanziari;

b) Servizio del credito;

c) Servizio del patrimonio;

d) Servizio della gestione degli immobili;

e) Servizio del provveditorato;

f) Servizio tecnico della gestione degli immobili;

g) Servizio della consulenza tecnica.

2. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative al Servizio della gestione degli immobili e del Servizio del provveditorato la Direzione può avvalersi di unità organizzative stabili, di livello inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

3. Presso la Direzione opera il Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Art. 45

1. Il Servizio degli affari finanziari:

a) predispone la nota illustrativa del bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto generale;

b) cura gli adempimenti in materia di tributi regionali, con esclusione degli adempimenti di competenza dei Servizi della Ragioneria generale e di ogni altro ufficio preposto all'applicazione ed alla riscossione dei tributi stessi;

c) cura gli adempimenti per l'assunzione di mutui e prestiti e per la sottoscrizione di titoli azionari;

d) cura gli adempimenti connessi e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed altri organismi;

e) mantiene i rapporti con le società, gli enti e gli organismi ai quali la Regione partecipa, curando per l'Amministrazione regionale la documentazione dell'attività delle società, degli enti e degli organismi stessi;

f) cura gli adempimenti in materia di garanzie, attive e passive, connesse ad interventi regionali;

g) esprime parere sotto il profilo economico-finanziario sui bilanci e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione;

h) cura gli adempimenti in materia di previdenza.

Art. 46

1. Il Servizio del credito:

a) cura gli adempimenti connessi alle attribuzioni di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti, istituti ed organismi di credito;

b) provvede al coordinamento degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e per le opere pubbliche, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per materia;

c) tratta gli affari relativi alla stipulazione di convenzioni ed ai conferimenti ad enti, istituti ed organismi che esercitano il credito speciale nella regione, mantenendo a tal fine rapporti con gli stessi per conto dell'Amministrazione regionale;

d) mantiene i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli enti, istituti ed organismi nazionali di credito speciale agli enti pubblici e per le attività economiche;

e) mantiene i rapporti con gli enti di credito ordinario per gli interventi a favore di attività di interesse della Regione;

f) cura gli adempimenti relativi ad interventi di incentivazione del ricorso al credito da parte degli enti pubblici;

g) promuove e cura la redazione di studi in materia di credito;

h) collabora con la Direzione regionale degli affari europei per le operazioni di credito e finanziarie con gli organismi della Comunità europea.

Art. 47

1. Il Servizio del patrimonio:

a) cura la programmazione ed il coordinamento della provvista e della disponibilità dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale;

b) provvede, con il supporto delle competenti strutture tecniche, all'accatastamento ed alla tenuta dell'inventario dei beni immobili dell'Amministrazione regionale;

c) provvede all'assunzione in carico dei beni mobili ed alla tenuta del relativo inventario;

d) tiene l'evidenza dei beni, mobili ed immobili, comunque in uso dell'Amministrazione regionale;

e) provvede all'istruttoria dei rapporti patrimoniali con altre Amministrazioni per il trasferimento di beni connesso a devoluzioni di funzioni e competenze.

Art. 48

1. Il Servizio della gestione degli immobili:

a) cura gli adempimenti amministrativi per l'acquisto e la realizzazione di immobili per fini istituzionali, nonché la cessione e permuta dei beni del patrimonio disponibile;

b) cura gli adempimenti amministrativi per la gestione

del patrimonio, ivi compresi quelli per l'assicurazione e la vigilanza dei beni patrimoniali e di quelli in uso dell'Amministrazione regionale;

c) cura gli adempimenti per la locazione di immobili necessari per gli uffici regionali;

d) cura gli adempimenti fiscali connessi alla titolarità, gestione, utilizzazione dei beni patrimoniali;

e) cura gli adempimenti amministrativi per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell'usuario degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale.

Art. 49

1. Il Servizio tecnico della gestione degli immobili:

a) cura gli adempimenti tecnici connessi all'esercizio delle competenze del Servizio della gestione degli immobili;

b) cura gli adempimenti tecnici per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell'usuario degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Servizio si avvale anche della collaborazione del Servizio tecnico regionale e delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

3. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 50

1. Il Servizio del provveditorato:

a) provvede all'approvvigionamento ed alla gestione degli arredi, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, ivi compresa la loro assicurazione;

b) provvede all'acquisto di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, ivi comprese, per il personale per il quale siano previsti, l'equipaggiamento e le uniformi;

c) provvede alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale;

d) cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, salve le ipotesi nelle quali per speciali prestazioni la legge ne riservi la competenza ad altri uffici regionali.

Art. 51

1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attività di consulenza tecnica a favore delle direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando é necessario un esame tecnico che rientra nella competenza professionale degli ingegneri o geometri.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti.

CAPO VIII

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 52

1. La Direzione regionale per le autonomie locali, con sede nel Comune di Udine:

a) provvede all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti delle autonomie locali della Regione;

b) cura i rapporti con gli Enti locali, con le associazioni degli stessi, con le organizzazioni sindacali e con ogni altro soggetto ai fini dell'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, nonché assicura una idonea informazione sugli Enti locali della Regione;

c) assicura la necessaria assistenza e consulenza agli Enti locali, e svolge attività di studio, ricerca, documentazione, anche attraverso l'organizzazione di seminari o convegni;

d) cura la trattazione degli affari concernenti il controllo sugli atti degli Enti locali, svolgendo funzione di supporto nei confronti degli organi regionali di controllo;

e) svolge attività di vigilanza e ispettiva nei confronti degli Enti locali, curando gli interventi sostitutivi disposti dagli organi regionali di controllo;

f) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, la polizia locale, la toponomastica, gli usi civici, le circoscrizioni e denominazioni comunali e di ogni altro affare relativo all'ordinamento delle autonomie locali;

g) cura e collabora all'elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali, nonché svolge attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli Enti locali.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

a) Ufficio per le autonomie locali di Gorizia;

b) Ufficio per le autonomie locali di Pordenone;

c) Ufficio per le autonomie locali di Tolmezzo;

d) Ufficio per le autonomie locali di Trieste;

e) Ufficio per le autonomie locali di Udine.

3. Gli Uffici periferici assicurano il supporto e l'assistenza a favore degli Enti locali. La Direzione regionale si avvale degli Uffici periferici per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Gli Uffici periferici collaborano, altresì, quando ne è fatta richiesta, all'attività del Servizio per il Comitato regionale di controllo, nonché degli altri servizi della Direzione.

4. La Direzione regionale per le autonomie locali cura e coordina l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, cura i rapporti con le associazioni di categoria degli Enti locali, coordina ed indirizza l'attività delle strutture da essa dipendenti e cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ai singoli Servizi e gli adempimenti di natura amministrativa di competenza della Direzione, con particolare riguardo ai rapporti con gli organi dell'Amministrazione regionale e con quelli centrali e periferici dell'Amministrazione statale, nonché il supporto all'attività istituzionale dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 53

1. La Direzione regionale per le autonomie locali si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio elettorale;

b) Servizio degli affari giuridici e della consulenza;

c) Servizio per il Comitato regionale di controllo;

d) Servizio finanziario e contabile;

e) Servizio ispettivo e della polizia locale;

f) Servizio informazioni, documentazioni e studi;

g) Servizio degli usi civici.

Art. 54

1. Il Servizio elettorale:

a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali;

b) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni comunali e provinciali;

c) svolge attività di supporto e collaborazione con i Comuni e le Province per lo svolgimento di referendum consultivi locali;

d) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni e denominazioni locali ed alla toponomastica.

Art. 55

1. Il Servizio degli affari giuridici e della consulenza:

a) cura e coordina l'assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa a favore degli Enti locali;

b) cura l'istruttoria degli affari contenziosi per la parte di competenza della Direzione;

c) cura l'elaborazione di atti non legislativi a rilevanza generale nelle materie di competenza della Direzione regionale;

d) collabora all'elaborazione di proposte legislative nelle materie di competenza della Direzione;

e) svolge attività di supporto per gli adempimenti concernenti i Comitati dipartimentali;

f) assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente Regione-Enti locali di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e di ogni altro organismo similare istituito;

g) cura l'attività per il coordinamento, l'assistenza e il raccordo delle funzioni devolute agli Enti locali dalle leggi regionali o da altre disposizioni normative.

Art. 56

1. Il Servizio per il Comitato regionale di controllo:

a) cura la trattazione degli affari, compresi quelli di bilancio e contabilità, connessi con l'esercizio del controllo sugli atti degli Enti locali;

b) cura la raccolta dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti del Comitato regionale di controllo;

c) redige il rapporto annuale sull'attività del Comitato regionale di controllo;

d) svolge gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti del Comitato regionale di controllo, soggetti a pubblicazione;

e) provvede trimestralmente alla redazione e pubblicazione in apposito bollettino della Direzione regionale per le autonomie locali delle principali decisioni del Comitato regionale di controllo, con le relative motivazioni di riferimento.

Art. 57

1. Il Servizio finanziario e contabile:

a) cura la consulenza a favore degli Enti locali, in materia di finanza e contabilità locale;

b) tratta gli affari di contabilità e finanza relativi agli Enti locali e ai loro rapporti con gli organi statali centrali;

c) collabora con le competenti strutture della Ragioneria generale e dell'Ufficio di piano in ordine alla formazione del bilancio annuale di competenza, di quello pluriennale e del piano regionale di sviluppo della Regione, per quanto di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali;

d) cura la trattazione e l'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione di quote di entrate regionali e di contributi a favore degli Enti locali territoriali, delle associazioni e dei consorzi, nonché provvede alla liquidazione delle spese per le elezioni regionali e per i referendum previste dalle norme vigenti;

e) cura gli adempimenti relativi alle indennità, alle spese, ai pagamenti e ad ogni altro atto di natura contabile, riguardante gli organi regionali di controllo;

f) attende alle rilevazioni statistiche in materia finanziario-contabile.

Art. 58

1. Il Servizio ispettivo e della polizia locale:

a) cura e coordina, per quanto di competenza, l'attività ispettiva presso gli Enti locali vigilati, diretta ad assicurare l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei servizi locali, nonché il rispetto di leggi e regolamenti;

b) adempie, in generale, agli affari relativi alla polizia locale previsti dalla normativa vigente.

2. Il Servizio ha, inoltre, il compito di:

a) garantire una costante attività di informazione professionale nei confronti degli organi e degli addetti ai servizi di polizia locale;

b) svolgere una costante opera di ricerca e promozione tese a migliorare i servizi, mezzi didattici, strutture tecnologiche;

c) mediare le varie forme di collaborazione intercomunale che vengono poste in essere nelle ipotesi e per le esigenze previste dalla legislazione statale regionale;

d) svolgere compiti di supporto tecnico e amministrativo dell'attività del Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62.

3. Per adempiere alle funzioni previste al comma 1, lettera a), il Servizio predispone programmi di ispezione e gruppi di ispettori, che vengono approvati trimestralmente dall'Assessore regionale per le autonomie locali con apposito decreto.

4. Gli ispettori sono scelti tra i dipendenti assegnati alla Direzione regionale, con la qualifica non inferiore a consigliere con esclusione di quelli assegnati al Servizio per il Comitato regionale di controllo.

5. Indipendentemente dai programmi suddetti, possono esser disposte, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, specifiche ispezioni.

Art. 59

1. Il Servizio informazioni, documentazioni e studi per le autonomie locali:

a) collabora con Enti pubblici, con associazioni di categoria degli Enti locali, con organizzazioni sindacali e con istituti scientifici all'elaborazione di studi e statistiche riguardanti le autonomie locali nella Regione;

b) cura l'elaborazione di indagini, statistiche e pubblicazioni riguardanti gli Enti locali della Regione;

c) cura e promuove lo svolgimento di studi, ricerche e convegni sugli Enti locali della Regione, con la collaborazione anche della competente struttura dell'Ufficio di piano;

d) raccoglie la documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, necessaria per l'intera Direzione regionale;

e) cura la biblioteca della Direzione;

f) cura la rassegna della stampa periodica e quotidiana per gli uffici della Direzione;

g) cura i programmi di informatica applicata alle strutture interne della Direzione regionale e i rapporti con le strutture esterne e con gli Enti locali;

h) predispone e cura un collegamento informatico con il centro di documentazione elettronico della Corte di Cassazione e con altre banche dati;

i) raccoglie gli studi e i progetti di legge riguardanti le autonomie locali, per finalità di coordinamento e propositive;

l) cura la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali;

m) assicura un'idonea attività di informazione sugli Enti locali della Regione, con particolare riguardo ai concorsi pubblici, attraverso uno sportello aperto anche al pubblico;

n) cura e coordina l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, aggiornamento o di specializzazione nei confronti del personale degli Enti locali.

Art. 60

1. Il Servizio degli usi civici:

a) cura l'istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ed al suo Presidente su proposta e

parere del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

b) cura gli adempimenti di competenza per l'istruttoria dei ricorsi a fronte di atti non definitivi del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

c) attua ogni utile iniziativa per il collegamento con gli Enti locali nella materia di competenza;

d) mantiene il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

e) provvede ad ogni altro adempimento di competenza regionale in materia di usi civici.

CAPO IX

SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI

Art. 61

1. Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;

b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;

c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

d) collabora con le altre strutture competenti per l'elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;

e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il corpo della Guardia di finanza e con le altre Regioni e Province Autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;

f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;

g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.

CAPO X

SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 62

1. Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate, all'impianto, il ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovrintende alla loro tenuta.

2. Alle dipendenze del Servizio del libro fondiario sono posti i seguenti Uffici tavolari:

a) Ufficio tavolare di Gorizia;

b) Ufficio tavolare di Tolmezzo;

c) Ufficio tavolare di Trieste;

d) Ufficio tavolare di Udine.

3. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

4. Al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio del libro fondiario sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici tavolari.

CAPO XI

SERVIZIO DELLA STATISTICA

Art. 63

1. Il Servizio della statistica fa parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed opera quale unico interlocutore regionale del sistema medesimo.

2. Il Servizio della statistica:

a) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale ed è responsabile dell'imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;

b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;

c) effettua l'elaborazione, l'analisi, l'archiviazione e cura l'eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;

d) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per «Sistema informativo statistico» si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in partico-

lare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all'ISTAT sull'attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;

f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;

g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonché la loro diffusione;

h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;

i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

3. Con successivo regolamento si disciplinano le metodologie operative, le modalità attuative, nonché i rapporti e le forme di collaborazione con le altre strutture operanti nel settore.

CAPO XII

SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

Art. 64

1. Il Servizio del volontariato espleta la seguente attività:

a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione del volontariato;

b) provvede all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato;

c) cura l'organizzazione e la gestione della banca dati del volontariato;

d) provvede all'elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale predisposizione;

e) svolge specifica attività di informazione alle organizzazioni di volontariato, anche mediante la redazione di un Bollettino periodico in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;

f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato;

g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualità delle stesse;

h) predispone un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1 il Servizio cura il collegamento con le altre strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i Centri di servizio di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.

3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono adottati con apposito regolamento.

CAPO XIII

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE BENZINE A PREZZO RIDOTTO

Art. 65

1. Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto:

a) cura gli adempimenti relativi alla legge regionale attuativa delle disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, seguendo in particolare la realizzazione della banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, intrattenendo i rapporti con le Camere di Commercio e le Amministrazioni comunali;

b) cura il monitoraggio dei consumi di benzine, esercitando altresì la vigilanza in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle stesse, irrogando le sanzioni di competenza regionale, e fornendo altresì alla Ragioneria generale i dati da trasmettere trimestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995;

c) effettua l'attività di coordinamento nei confronti delle Camere di commercio in relazione alle attività alle stesse delegate in materia di gestione delle benzine a prezzo ridotto;

d) cura i rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedendo in particolare all'effettuazione dei rimborsi delle anticipazioni da questi effettuate a favore dei gestori dei punti vendita di benzine.

CAPO XIV

SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 66

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, avente sede in Udine, svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'esame dei progetti e delle iniziative finanziabili con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna nonché l'amministrazione dello stesso;

b) provvede al coordinamento degli interventi pubblici destinati all'area montana e cura la predisposizione delle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, assicurando il supporto tecnico organizzativo alla Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani;

c) cura l'esame degli strumenti programmatori delle Comunità montane, anche al fine di verificare il loro coordinamento con il piano regionale di sviluppo e con le relative procedure attuative;

d) provvede alla verifica sull'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ed alla verifica dello stato di attuazione degli interventi delle Comunità montane;

e) provvede all'attuazione di progetti specifici, compresi gli interventi promossi dall'Unione europea per i territori montani;

f) cura il finanziamento degli interventi previsti dalla legislazione statale e regionale a favore delle Comunità montane e svolge funzioni di consulenza tecnico-amministrativa a favore delle stesse.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO XV

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 67

1. Il Servizio autonomo per i rapporti internazionali:

a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

b) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali;

c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;

d) cura l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione degli affari europei e le altre direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

e) promuove le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;

f) cura i contatti con le comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporto di cooperazione economica.

CAPO XVI

SERVIZIO AUTONOMO PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO

Art. 68

1. Il Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con sede in Udine, svolge le seguenti funzioni:

- la programmazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi a carico del Fondo regionale per l'emigrazione;
- le funzioni di Segreteria e del Comitato regionale dell'emigrazione;
- la consultazione periodica con la Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli Affari Esteri e con gli Uffici emigrazione delle altre Regioni, allo scopo di coordinare ed armonizzare, in sede tecnica, le linee di azione e gli interventi in materia di emigrazione;
- un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati con particolare riguardo alla situazione occupazionale regionale ed alle provvidenze disposte dalle leggi nazionali e regionali nei vari settori;
- di concerto con gli Enti locali e con gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, un servizio di preparazione e di prima assistenza al rimpatrio.

CAPO XVII

SERVIZIO AUTONOMO PER L'IMMIGRAZIONE

Art. 69

1. Il Servizio autonomo per l'immigrazione, con sede in Udine, strumento di attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito del settore dell'immigrazione coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) elabora il Programma annuale degli interventi di politica attiva per i problemi dell'immigrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) esamina e approva, nell'ambito della programmazione annuale delle attività promosse dalle associazioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, e dagli Enti locali, quelle ammesse a contributo, il cui ammontare non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi delle associazioni riconosciute e degli Enti locali ovvero sostenendone le attività e le iniziative promosse;

d) esamina lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti;

e) assolve altri compiti eventualmente ad esso demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva nei confronti del problema degli immigrati, rifugiati, profughi e richiedenti asilo e nell'ambito della normativa statale in materia.

CAPO XVIII

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 70

1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale cura gli adempimenti nel settore della pianificazione territoriale regionale e locale, svolge funzioni di osservatorio delle politiche territoriali, svolge, altresì, attività di informazione territoriale e cartografica, nonché di vigilanza, consulenza e coordinamento.

2. Cura altresì gli adempimenti nel settore delle bellezze naturali e le questioni inerenti alla presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito delle leggi statali vigenti.

3. Svolge le funzioni previste dalle leggi per il controllo sull'attività urbanistica degli enti locali.

4. Dalla Direzione dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 71

1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della pianificazione territoriale regionale;

b) Servizio della pianificazione territoriale subregionale;

c) Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia;

d) Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

e) Servizio degli affari amministrativi e legali.

2. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, di tre dipendenti con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996.

Art. 72

1. Il Servizio della pianificazione territoriale regionale:

a) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dell'assetto territoriale finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed all'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di pianificazione territoriale locale;

b) attende alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

c) collabora con l'Ufficio di piano e con le altre direzioni regionali competenti per il coordinamento dei piani settoriali, dei programmi e dei progetti di intervento sul territorio di iniziativa regionale con il Piano urbanistico regionale;

d) cura gli adempimenti relativi alla localizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale.

Art. 73

1. Il Servizio della pianificazione territoriale subregionale, con sede nella città di Udine:

a) cura l'istruttoria degli strumenti di livello subregionale, nonché il collegamento e l'assistenza degli enti locali per la formazione e la gestione degli stessi;

b) cura l'osservatorio delle politiche territoriali con compiti di monitoraggio sulle attività di pianificazione subregionali, nonché la predisposizione di documenti tecnici ed indirizzi di supporto a tali attività;

c) cura l'istruttoria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni regionale e provinciali, nonché dell'applicazione delle sanzioni;

d) cura gli adempimenti di competenza della Direzione per la conclusione degli accordi di programma e per lo svolgimento di conferenze di servizi;

e) cura l'istruttoria per il rilascio degli atti di competenza della Direzione in materia commerciale.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 74

1. Il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia provvede:

a) alla formazione, aggiornamento e vendita della carta tecnica regionale numerica (CTRN) che utilizzi le tecnologie informatiche per la sua produzione e gestione, nonché alla vendita della carta tecnica aerofotogrammetrica già in dotazione della Regione;

b) alla raccolta, tenuta ed elaborazione dei dati informativi territoriali risultanti dalle previsioni urbanistiche e dallo stato di attuazione delle stesse;

c) all'aggiornamento, alla formazione, conservazione, stampa, distribuzione e cessione ad enti pubblici e privati del sistema cartografico regionale di piccola scala quale supporto ai tematismi ed alla progettazione di scala regionale;

d) alla cura e conservazione dell'archivio di disegni originali, delle matrici su supporto indeformabile e informativo, o di quant'altro attiene alla riproduzione delle stesse, di materiale cartografico d'interesse regionale;

e) a coordinare e sostenere le iniziative progettuali di Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi in materia di cartografia, ritenute di interesse regionale;

f) ad ogni altro adempimento in materia di cartografia d'interesse regionale.

Art. 75

1. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:

a) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di tutela del paesaggio e di bellezze naturali;

b) collabora con le competenti strutture dell'Ufficio di piano per gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;

c) cura la pianificazione e la programmazione degli interventi in materia di parchi urbani e di verde attrezzato;

d) provvede agli interventi in materia di tutela del patrimonio speleologico e di tenuta ed aggiornamento del catasto regionale delle grotte.

Art. 76

1. Il Servizio degli affari amministrativi e legali:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e legali di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi di indirizzo tecnico;

b) svolge le funzioni di consulenza sull'interpretazione degli atti normativi generali di livello statale e regionale in materia urbanistica;

c) cura le questioni inerenti la presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia;

d) cura gli adempimenti conseguenti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti in possesso della Direzione;

e) svolge le funzioni previste dalle leggi sulla vigilanza nell'attività urbanistica degli enti locali e dei privati effettuata anche in aree soggette a vincolo paesaggistico.

CAPO XIX

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Art. 77

1. La Direzione regionale dell'ambiente cura gli adempimenti regionali concernenti:

a) la conservazione e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo;

b) la razionale utilizzazione delle acque;

c) la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica;

d) la prevenzione e la tutela del territorio dagli inquinamenti;

e) la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche e degli impianti concernenti le primarie infrastrutture civili, connesse alle finalità suindicate;

f) le attribuzioni della Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali.

2. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica la Direzione regionale dell'ambiente può avvalersi, avendo riguardo alle specifiche competenze tecniche richieste, delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici nonché degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, utilizzando di norma l'istituto della concessione alle Comunità montane, ai Consorzi ed agli Enti locali.

3. Per lo svolgimento decentrato sul territorio delle altre attribuzioni ed adempimenti di propria competenza, la Direzione regionale dell'ambiente può richiedere, secondo la norma generale di cui all'articolo 93, la collaborazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché delle dipendenti Direzioni provinciali dei servizi tecnici, competenti per territorio.

Art. 78

1. La Direzione regionale dell'ambiente si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio geologico;

b) Servizio dell'idraulica;

c) Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale;

d) Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento;

e) Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

f) Servizio per la valutazione di impatto ambientale;

g) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 79

1. Il Servizio geologico:

a) cura l'attività programmatoria nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata ed idrogeologia finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo regionale ivi compresa l'attività di acquisizione dei dati conoscitivi;

b) attende ad ogni altro adempimento in materia geologica, con particolare riguardo all'espressione del parere relativo alla compatibilità per le previsioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi e le condizioni geologiche del territorio, previsto dalla legislazione vigente;

c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione geologica sull'intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell'articolo 111, comma 1, lettera b), ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

d) attende alla programmazione e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattiva, con esclusione di quella effettuata negli alvei dei corsi d'acqua;

e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti ad attività estrattiva.

Art. 80

1. Il Servizio dell'idraulica:

a) cura la predisposizione e l'attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici di competenza regionale;

b) provvede, in collaborazione con le altre direzioni regionali interessate, alla programmazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica su tutto il territorio regionale nell'ambito delle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici;

c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza regionale e delle opere di carattere idraulico di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell'articolo 111, comma 1, lettera b), ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

d) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla migliore conoscenza delle risorse idriche regionali, nonché la raccolta, l'elaborazione, la conservazione e la diffusione dei dati relativi;

e) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonché in materia di acque minerali e termali;

f) attende ai compiti di polizia e sorveglianza idraulica.

Art. 81

1. Il Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale:

a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali;

b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

c) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico e di altre forme di inquinamento ambientale;

e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre direzioni regionali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale.

Art. 82

1. Il Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento:

a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell'acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonché at-

tende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

b) attende alla programmazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e del suolo, di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di interventi, comprese altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle attribuzioni di altre direzioni regionali o di altri Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;

c) cura gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione;

d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento delle acque e del suolo collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza, nonché il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli Enti locali in materia;

f) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati nelle materie di competenza.

Art. 83

1. Il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti:

a) provvede alla pianificazione dello smaltimento dei rifiuti, alla definizione di indirizzi e criteri, alla predisposizione dei piani di competenza regionale;

b) attende agli adempimenti di competenza in materia di smaltimento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di competenza della Regione;

c) cura la promozione di studi e ricerche nel settore, finalizzati alla realizzazione dei servizi e alla riduzione dei rifiuti;

d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti all'attività di smaltimento;

f) provvede alla raccolta, all'elaborazione ed all'aggiornamento dei dati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 84

1. Il Servizio per la valutazione di impatto ambientale cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia.

Art. 85

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO XX

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Art. 86

1. La Direzione regionale delle foreste, avente sede nella città di Udine, attende alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale nonché alla tutela dell'ambiente montano.

2. Provvede, altresì, in conformità alle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici, di concerto con la Direzione regionale dell'ambiente e tramite i dipendenti Ispettorati ripartimentali, all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché provvede alla manutenzione delle opere medesime.

Art. 87

1. La Direzione regionale delle foreste si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della selvicoltura;

b) Servizio della tutela del suolo montano;

c) Servizio del Corpo forestale regionale;

d) Servizio delle manutenzioni;

e) Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale, per l'esercizio decentrato delle competenze della Direzione medesima, nonché per l'esercizio delle altre attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

a) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia;

b) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;

c) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;

d) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;

e) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

3. Dagli Ispettorati ripartimentali dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 88

1. Il Servizio della selvicoltura cura l'incremento del patrimonio boschivo, ed in particolare:

a) attua gli interventi di rimboschimento e per il miglioramento e la conversione dei patrimoni silvo-pastorali, ferme restando le attribuzioni delle Comunità montane;

b) provvede alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell'inventario forestale regionale;

c) attua gli interventi per favorire la produzione e la commercializzazione del legno;

d) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di opere forestali, di viabilità forestale, sperimentazione forestale, vivai forestali, difesa fitopatologica, assistenza tecnica e propaganda.

Art. 89

1. Il Servizio della tutela del suolo montano:

a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;

b) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale;

c) cura la rilevazione della neve e la tenuta del catasto delle valanghe, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe;

d) cura gli adempimenti relativi all'applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15;

e) cura gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico e le relative autorizzazioni in deroga;

f) cura gli studi e le ricerche nel settore di competenza.

Art. 90

1. Il Servizio delle manutenzioni con sede nella città di Tolmezzo:

a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione della manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché della viabilità forestale e di servizio;

b) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta;

c) cura e coordina la gestione tecnica, l'aggiornamento tecnico e antinfortunistico degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

d) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 91

1. Il Servizio del Corpo forestale regionale:

a) provvede alla trattazione degli affari riguardanti l'attività del Corpo forestale regionale, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile in presenza di stato di emergenza dovuto a calamità naturali, nonché esercita funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sull'attività del Corpo forestale regionale;

b) cura la trattazione degli affari giuridici e del contenzioso nelle materie attribuite al Corpo forestale regionale per la parte di competenza della Direzione;

c) cura in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale forestale, anche ai fini di tutela ambientale;

d) assicura in materia di vigilanza forestale ed ambientale il necessario coordinamento degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché quello con altri organi, uffici o enti cui spettano analoghe funzioni sul territorio regionale;

e) cura la gestione del magazzino uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

f) provvede all'istruttoria delle pratiche relative alla istituzione, modificazione e soppressione delle Stazioni forestali e all'assegnazione e trasferimento del personale del Corpo forestale regionale;

g) attende all'attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi ed attende, anche in collaborazione con la direzione regionale della protezione civile, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché cura l'addestramento dei volontari che collaborano allo spegnimento degli incendi medesimi.

Art. 92

1. Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso:

a) cura la trattazione degli adempimenti amministrativi e contabili rientranti nella competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

b) cura la trattazione delle contravvenzioni.

CAPO XXI

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

Art. 93

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici:

a) cura la predisposizione e l'attuazione dei Piani regionali di edilizia abitativa, coordinando l'attività degli enti pubblici e degli operatori del settore;

b) garantisce, per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, l'esercizio sul territorio degli adempimenti nelle materie rientranti nelle competenze delle altre direzioni regionali appartenenti al Dipartimento per il territorio e l'ambiente, quando ciò sia previsto dalla legislazione vigente ovvero quando le direzioni medesime ne facciano richiesta;

c) garantisce, anche per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, il necessario supporto tecnico nell'esercizio degli adempimenti nelle materie rientranti nelle competenze delle direzioni regionali appartenenti ad altri Dipartimenti, quando ciò sia previsto dalla legislazione vigente ovvero quando le direzioni medesime ne facciano richiesta;

d) cura le attribuzioni in materia di espropriazioni;

e) cura altresì le attribuzioni concernenti il Comitato tecnico regionale, la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e la nomina dei medesimi;

f) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre direzioni regionali;

g) cura gli studi, le consulenze e gli adempimenti generali nella disciplina dei lavori pubblici ed in particolare quelli concernenti la trasparenza e la diffusione conoscitiva degli appalti.

2. La Direzione svolge, altresì, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, le competenze già previste in capo alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 94

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano;

b) Servizio tecnico regionale;

c) Servizio delle espropriazioni;

d) Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;

e) Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici;

f) Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici, con sede in Udine;

g) Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, con sede in Udine.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, con le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

a) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;

b) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;

c) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;

d) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone.

3. Presso ciascuna Direzione provinciale, in relazione ai rispettivi carichi di lavoro, può essere assegnato un dipendente con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 o 54 della legge regionale 18/1996 con il compito di coadiuvare il Direttore provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 95

1. Il Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano:

a) cura la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali per l'edilizia residenziale e della relativa normativa tecnica, nonché l'affidamento di studi e ricerche a ciò finalizzati;

b) promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la valorizzazione dei centri storici e primari e dei borghi carsici, friulani e montani, nonché per l'arredo urbano;

c) assicura il coordinamento tra l'acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e di arredo urbano e l'attività edificatoria e di recupero;

d) cura gli adempimenti concernenti la Commissione tecnica regionale nonché il coordinamento della relativa attività istruttoria;

e) gestisce l'attività di competenza regionale relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati direttamente dallo Stato.

Art. 96

1. Il Servizio tecnico regionale:

a) cura gli adempimenti concernenti l'attività del Comitato tecnico regionale nonché la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori;

b) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle com-

petenze di altre direzioni regionali;

c) cura gli interventi in materia di sicurezza e di norme antincendio.

Art. 97

1. Il Servizio delle espropriazioni:

a) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza;

b) svolge compiti di consulenza tecnico-giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli enti locali e delle ditte espropriande;

c) coadiuva le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1971, n. 865.

Art. 98

1. Il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale;

b) provvede all'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di gestione dell'edilizia sovvenzionata;

c) cura la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia residenziale pubblica e coordina l'attività delle Direzioni provinciali per quanto attiene la concessione e liquidazione dei contributi di loro competenza;

d) cura la concessione e liquidazione dei contributi nella materia di competenza della Direzione regionale;

e) cura gli adempimenti di competenza della Direzione regionale in ordine ai flussi finanziari attuativi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia;

f) cura la vigilanza sugli A.T.E.R. e sugli altri operatori di edilizia residenziale pubblica.

Art. 99

1. Il Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici:

a) cura gli adempimenti necessari a realizzare un Osservatorio degli appalti nella Regione Friuli-Venezia Giulia con intenti di informazione agli operatori del settore e di informazione dei bandi di gara;

b) provvede al coordinamento delle unità specializzate per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, eventualmente istituite in base a specifiche previsioni normative nell'ambito della Direzione regionale e delle articolazioni territoriali della stessa;

c) cura la trattazione degli affari legali di carattere generale di competenza della Direzione nonché l'istruttoria di quelli contenziosi, fornendo il relativo supporto agli altri Servizi;

d) cura le iniziative finalizzate all'approfondimento ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei lavori pubblici, in particolare promuovendo lo svolgimento di studi, ricerche e convegni, nonché la raccolta e la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale;

e) svolge compiti di consulenza giuridica nelle materie assegnate alla competenza del Servizio.

Art. 100

1. Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici:

a) cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

b) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, la realizzazione dei residui interventi concernenti la ripartizione e il restauro degli edifici di pregio ambientale, storico, etnico e culturale contenuti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli ambiti di intervento edilizio unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1977, la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici su delega dei Comuni, nonché la realizzazione di ogni altro intervento ad essa assegnato in base alle vigenti disposizioni;

c) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, la gestione dei rimanenti incarichi professionali per gli adempimenti tecnici connessi alla realizzazione delle opere di riparazione o di ricostruzione del patrimonio abitativo colpito dagli eventi sismici, ivi comprese le incombenze connesse alla nomina dei collaudatori delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate con i finanziamenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

d) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, la gestione residua della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 ed intestata al Segretario generale straordinario, provvedendo altresì agli adempimenti connessi alla chiusura amministrativa dei contratti d'appalto stipulati direttamente dalla Segreteria generale straordinaria;

e) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati ancora rimasti insediati per le esigenze della ricostruzione, al conseguente ripristino della produttività delle aree non più asservite alle esigenze degli insediamenti provvisori e al recupero delle aree ancora adibite a discarica dei materiali di risulta degli edifici distrutti o demoliti dagli eventi sismici; provvede inoltre alla corresponsione delle indennità di occupazione delle aree stesse ai proprietari;

f) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento delle spese connesse alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari in vista dell'assegnazione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite;

g) esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla soppressa Segreteria generale straordinaria e trasferiti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

h) provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della soppressa Segreteria generale straordinaria;

i) cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla soppressa Segreteria generale straordinaria e trasferiti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

j) coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30;

k) provvede al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988;

l) attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della soppressa Segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.

Art. 101

1. Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della soppressa Segreteria generale straordinaria;

b) fornisce supporto amministrativo e contabile ai servizi ad indirizzo tecnico;

c) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento dei programmi annuali recanti i residui interventi edilizi ed infrastrutturali da realizzarsi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976;

d) provvede direttamente, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, alla concessione dei contributi agli aventi diritto sui mutui a breve e lungo termine e sui prefinanziamenti, di prestiti agevolati, di anticipazioni, di contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati, per la ripartizione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto colpito dagli eventi sismici;

e) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento diretto dei residui interventi di riparazione e di ricostruzione nei settori dell'edilizia sociale, dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia di culto, nonché al finanziamento delle opere di pubblica utilità e dei beni patrimoniali disponibili dei Comuni non ancora realizzati;

f) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento dei programmi degli interventi di consolidamento antisismico nei Comuni ad alto rischio sismico;

g) svolge, con riferimento ai problemi emergenti nella fase conclusiva della ricostruzione e nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, compiti di consulenza giuridico-amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, fornendo altresì ai Comuni il sostegno giuridico-amministrativo per una corretta rendicontazione agli Organi di controllo della spesa sostenuta per il raggiungimento degli obiettivi della ricostruzione;

h) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al rimborso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'utilizzo di prestatori d'opera assunti con contratto di diritto privato per assicurare la continuità dei servizi connessi con l' ultimazione della ricostruzione;

i) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento delle spese connesse ai pronunciamenti dell'Autorità giudiziaria o dei Collegi arbitrali in ordine alla composizione di controversie relative ad appalti

pubblici o ad incarichi professionali nelle quali siano parti in causa la Regione o gli Enti locali che hanno operato in attuazione delle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate;

j) cura ad esaurimento, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, l'istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, avverso i provvedimenti di diniego dei contributi per la ripartizione e la ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dagli eventi sismici, nonché l'istruttoria delle residue istanze di trasferimento dei contributi nell'ambito delle zone terremotate;

k) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, la raccolta, l'aggiornamento, la catalogazione, l'archiviazione e la elaborazione automatizzata dei dati statistici e contabili relativi agli interventi effettuati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

l) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, ad ogni altra incombenza in materia di ricostruzione contemplata dalla normativa vigente e non espressamente indicata nelle lettere precedenti;

m) cura l'elaborazione dei testi normativi d'iniziativa giuntale nelle materie di competenza della soppressa Segreteria generale straordinaria e l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione del Friuli;

n) cura la trattazione degli affari contenziosi della soppressa Segreteria generale straordinaria in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale;

o) assicura l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della soppressa Segreteria generale straordinaria.

CAPO XXII

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Art. 102

1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti cura gli adempimenti in materia di viabilità ed infrastrutture di trasporto, di strutture ed attività portuali, di trasporti pubblici locali, di trasporto delle merci e di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Art. 103

1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della viabilità;

b) Servizio dei porti e della navigazione interna;

c) Servizio del trasporto pubblico locale;

d) Servizio del trasporto merci;

e) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 104

1. Il Servizio della viabilità:

a) cura lo studio e l'elaborazione dei piani e programmi delle vie di comunicazione terrestre di interesse regionale e locale;

b) provvede ai programmi e progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle vie di comunicazione terrestre e mantiene il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale e le comunicazioni autostradali e ferroviarie;

c) provvede agli interventi in materia di strade di interesse regionale, provinciale e locale, assolve agli adempimenti regionali relativi alla loro classificazione e alla raccolta ed aggiornamento del catasto stradale.

Art. 105

1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna:

a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di portualità e navigazione interna;

b) promuove e coordina la realizzazione di opere ed impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali;

c) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale;

d) attende agli adempimenti concernenti la navigazione interna;

e) provvede al rilascio di concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistico-ricreative, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

f) predispone, in collaborazione con il competente Servizio della Direzione regionale del commercio e del turismo, un piano regionale di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Art. 106

1. Il Servizio del trasporto pubblico locale:

a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico locale e provvede agli adempimenti relativi all'approvazione dei piani di bacino;

b) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei servizi di pubblico trasporto con linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie urbane ed extraurbane nonché marittime di cabotaggio fra gli scali della regione e attua gli interventi finanziari previsti per il settore;

c) provvede alla vigilanza in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;

d) cura la concessione dei servizi di trasporto su funivie ed il controllo della relativa sicurezza di esercizio.

Art. 107

1. Il Servizio del trasporto merci:

a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto delle merci;

b) promuove, coordina e attua gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo dei traffici e del trasporto delle merci di interesse regionale;

c) provvede ai programmi ed ai progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, con l'esclusione di quelle viarie e ferroviarie.

Art. 108

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.

CAPO XXIII

DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 109

1. La Direzione regionale della protezione civile provvede al coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione-prevenzione di livello secondario previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, anche avvalendosi degli uffici periferici di altre direzioni.

2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attribuzioni in materia di protezione civile, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi uffici con la Direzione regionale della protezione civile.

Art. 110

1. La Direzione regionale della protezione civile si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo;

b) Servizio del coordinamento operativo;

c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Presso la Direzione regionale della protezione civile é posta altresì la Sala operativa regionale prevista all'articolo 114. Per esigenze di funzionalità operativa, il Servizio del coordinamento operativo ed il Servizio degli affari amministrativi e contabili di cui al comma 1, nonché la Sala operativa regionale, hanno sede nel Comune di Palmanova.

3. La Direzione regionale della protezione civile si avvale altresì, per l'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 109 che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi, di un gruppo di dipendenti con incarico di dirigente ai sensi degli articoli 53 e 54 della legge regionale 18/1996, composto da non più di tre unità.

Art. 111

1. Il Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo:

a) svolge compiti di previsione-prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all'individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità; all'ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all'ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;

b) cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani e programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari di intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;

c) collabora, con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;

d) indirizza e coordina la pianificazione di emergenze e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;

e) cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;

f) cura la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;

g) svolge compiti di controllo: sull'attuazione ed efficacia dei piani e programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;

h) costituisce nucleo di valutazione tecnico-scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l'urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l'aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;

i) cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala una stima costi/benefici e formula il relativo parere;

l) propone, sentito il Comitato tecnico scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 112

1. Il Servizio del coordinamento operativo:

a) provvede all'attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l'impiego d'emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l'approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; l'organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.

2. Il Servizio é, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità, sotto la direzione del Presidente della Regione o dell'Assessore dallo stesso delegato, organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile ed organizza l'impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonché dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all'interno ed, eventualmente, all'esterno dell'ambito regionale.

3. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 113

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile di competenza della Direzione regionale, fornendo il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico, nonché di quelli connessi alle disponibilità del Fondo regionale per la protezione civile.

Art. 114

1. La Sala operativa regionale si configura quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.

2. Assicura, quale presidio permanente e continuativo, la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e sub regionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.

3. Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.

4. In caso di emergenza la direzione della Sala operativa é assunta dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.

5. La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in Regione.

CAPO XXIV

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI

Art. 115

1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, avente sede nella città di Udine:

a) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi e riserve naturali;

b) provvede alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili anche d'interesse ambientalistico, ad essa attribuiti;

c) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse naturalistico e forestale;

d) cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi nelle materie di competenza o ad essa demandati dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio dei compiti attribuiti all'Azienda può essere affidato ad appositi uffici periferici, con specifi-

ca competenza territoriale, istituiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988.

Art. 116

1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della conservazione della natura;

b) Servizio delle foreste regionali;

c) Servizio affari amministrativi e contabili.

Art. 117

1. Il Servizio della conservazione della natura:

a) promuove ed attua gli interventi in materia di parchi e riserve naturali attribuiti all'Amministrazione regionale;

b) cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;

c) promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.

Art. 118

1. Il Servizio delle foreste regionali gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze, nonché gli immobili, anche d'interesse ambientalistico, attribuiti all'Azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. L'attività di vigilanza e di gestione dei beni forestali é esercitata anche per il tramite del personale del Corpo forestale regionale.

3. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 119

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

a) cura gli affari generali e del personale;

b) cura la trattazione degli affari giuridico-amministrativi e finanziario-contabili di competenza dell'Azienda;

c) cura la trattazione del contenzioso e delle sanzioni amministrative.

CAPO XXV

SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

Art. 120

1. Il Servizio per la gestione faunistica e venatoria, avente sede nella città di Udine:

a) cura la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

b) provvede, ai fini della uniformità interpretativa e dell'adozione dei conseguenti indirizzi applicativi, al coordinamento delle attività svolte dagli enti locali delegatari di funzioni in materia e dalle istituzioni ed organismi operanti nella materia;

c) cura gli interventi relativi alla concessione di contributi e sovvenzioni a favore di organismi operanti in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

d) promuove iniziative di carattere tecnico-scientifico a favore del patrimonio faunistico locale.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO XXVI

ISTITUTO FAUNISTICO REGIONALE

Art. 121

1. L'Istituto faunistico regionale:

a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale;

b) effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici;

c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell'ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse;

d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione;

f) verifica i censimenti effettuati da parte delle Riserve di caccia e delle aziende faunistiche e valuta la congruenza dei relativi prelievi, secondo le procedure stabilite dalla presente legge;

g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) propone misure per la mitigazione dell'impatto pro-

vocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;

i) esprime i pareri di cui all'articolo 37 della legge regionale 30/1999;

l) fornisce il supporto conoscitivo per la definizione e revisione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, per la sospensione temporanea della caccia a determinate specie ovvero per la limitazione del prelievo venatorio nei loro confronti;

m) esprime il parer relativamente agli elenchi delle specie cacciabili, alla definizione dei calendari venatori, alla istituzione di oasi di protezione lungo le rotte migratorie ed alla individuazione dei valichi montani vietati alla attività venatoria;

n) organizza corsi, incontri, convegni e promuove pubblicazioni anche al fine di una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia.

CAPO XXVII

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 122

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali svolge le funzioni di alta amministrazione in materia sanitaria e in materia di assistenza sociale garantendo il governo unitario della sicurezza sociale e altresì perseguendo la tutela della salute di ciascuna persona, nonché prevenendo e rimuovendo le cause che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione. In particolare:

a) sovrintende alla pianificazione strategica in materia sanitaria e socio-assistenziale;

b) procede alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;

c) tratta gli affari istituzionali e giuridici e svolge le attività amministrative;

d) cura la gestione delle risorse finanziarie;

e) svolge gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di salute pubblica e del lavoro, e in materia di sanità pubblica veterinaria.

Art. 123

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della pianificazione sanitaria e sociale;

b) Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria;

c) Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici;

d) Servizio della finanza sanitaria;

e) Servizio per la salute pubblica e del lavoro;

f) Servizio della sanità pubblica veterinaria.

Art. 124

1. Il Servizio della pianificazione sanitaria e sociale:

a) elabora, garantendo una politica di integrazione sanitaria e sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione strategica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale della sanità e del Servizio per le attività socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria;

b) opera per individuare gli obiettivi annuali e le risorse disponibili, elabora i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori sanitario e socio-assistenziale;

c) verifica la coerenza ed i risultati dei programmi con gli obiettivi e le risorse assegnate;

d) definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di quello degli enti e istituzioni operanti nei settori sanitario e socio-assistenziale.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 125

1. Il Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria:

a) svolge attività di supporto tecnico al Servizio della pianificazione sanitaria e sociale per la definizione degli obiettivi strategici nei settori socio-assistenziale e sociale ad alta integrazione sanitaria, ivi compresi quelli concernenti la formazione e riqualificazione del personale;

b) procede nell'ambito della pianificazione strategica, alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale e in quello delle attività sociali ad alta integrazione sanitaria assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;

c) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, supportando il sistema dei servizi sociali nell'attività di progettazione, di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di promozione di iniziative in aree di particolare problematicità;

d) svolge ogni altra attività rivolta alla prevenzione, alla tutela sociale, al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento nonché alle problematiche sociali emergenti;

e) elabora progetti finalizzati a valorizzare e coordinare l'apporto del volontariato socio-assistenziale nonché del restante privato sociale;

f) gestisce il sistema informativo di governo finalizzato alle attività di monitoraggio, verifica e controllo del settore socio-assistenziale;

g) cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al settore socio-assistenziale.

2. Per le funzioni sociali ad alta integrazione sanitaria il Servizio opera in collegamento con l'Agenzia regionale della sanità.

Art. 126

1. Il Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici svolge le attività amministrative di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite agli altri servizi, tratta gli affari istituzionali e fornisce il supporto giuridico ai servizi ad indirizzo tecnico.

Art. 127

1. Il Servizio della finanza sanitaria svolge le attività di natura finanziario-contabile della Direzione afferenti il settore sanitario, in particolare cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale ed esplica, al riguardo, attività di indirizzo e controllo in materia finanziaria e contabile nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e, nei limiti delle competenze spettanti alla Regione, degli altri Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale.

Art. 128

1. Il Servizio per la salute pubblica e del lavoro svolge le attività di coordinamento e di indirizzo nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e di medicina legale.

Art. 129

1. Il Servizio della sanità pubblica veterinaria svolge le attività di coordinamento e dì indirizzo nonché gli adempimenti tecnico - amministrativi in materia di sanità animale, di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Cura la gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di supporto al Servizio sanitario regionale in materia veterinaria.

CAPO XXVIII

DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Art. 130

1. Direzione regionale dell'istruzione e della cultura:

a) provvede alla programmazione, al coordinamento ed all'attuazione degli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e del diritto allo studio;

b) attua gli interventi a sostegno dell'istruzione superiore e delle iniziative ed istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica;

c) provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi nel settore delle istituzioni delle attività culturali;

d) attua gli interventi per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della Regione;

e) provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie.

2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera e) del comma 1, la Direzione regionale si avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.

Art. 131

1. Direzione regionale dell'istruzione e della cultura si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio dell'istruzione e della ricerca;

b) Servizio delle attività culturali;

c) Servizio dei beni culturali;

d) Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

2. Alle dipendenze della Direzione é posto il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia avente sede presso la Villa Manin di Passariano con l'ordinamento e le attribuzioni previste dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.

Art. 132

1. Il Servizio dell'istruzione e della ricerca:

a) attende alla rilevazione delle esigenze nel campo dell'edilizia scolastica e delle relative infrastrutture e cura la programmazione e l'attuazione dei relativi interventi;

b) cura l'attuazione del diritto allo studio a tutti i livelli, nonché gli altri interventi promozionali diretti alla educazione permanente;

c) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli

interventi regionali a sostegno dei settori dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 133

1. Il Servizio delle attività culturali:

a) programma ed attua le iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario e scientifico;

b) promuove e cura le manifestazioni espositive di rilevanza regionale;

c) promuove e sostiene le iniziative intese allo sviluppo degli scambi culturali e le manifestazioni giovanili internazionali.

Art. 134

1. Il Servizio dei beni culturali:

a) svolge le attribuzioni in materia di ordinamento, funzionamento e sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale e regionale;

b) promuove la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della Regione;

c) esercita le funzioni in materia di tutela dei beni librari, comprese quelle già spettanti alla Sovraintendenza statale ai beni librari;

d) attende alle attribuzioni ed agli interventi concernenti l'informazione bibliografica.

Art. 135

1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:

a) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;

b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;

c) verifica i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO XXVIII

DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 136

1. La Direzione regionale della formazione professionale esercita le attribuzioni regionali nella materia ed in particolare:

a) provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi nel settore della formazione professionale;

b) cura il coordinamento tecnico-didattico dell'attività formativa.

Art. 137

1. La Direzione regionale della formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi;

b) Servizio della programmazione didattica;

c) Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Direzione regionale si avvale dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all'articolo 189.

Art. 138

1. Il Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi:

a) cura la predisposizione del piano regionale di formazione professionale e provvede alla sua attuazione;

b) provvede al controllo della rendicontazione delle spese relative alle attività formative incluse nel piano;

c) esercita la vigilanza su tutte le attività di formazione professionale incluse nel piano;

d) cura l'istruttoria per il controllo sugli atti dell'Istituto regionale per la formazione professionale.

Art. 139

1. Il Servizio della programmazione didattica:

a) provvede all'elaborazione e dall'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione professionale;

b) cura il coordinamento ed il controllo dell'attività tecnico-didattica ed attende alle incombenze relative;

c) cura l'istituzione e la gestione dell'albo regionale dei docenti.

Art. 140

1. Il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali:

a) cura, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a), ed in collaborazione con i competenti uffici della Direzione regionale degli affari europei, la progettazione e l'attuazione degli interventi formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

b) cura l'adeguamento dei provvedimenti regionali in materia di formazione professionale alle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;

c) esercita la vigilanza sulle attività di formazione professionale incluse nei programmi di cui alla lettera a);

d) provvede al controllo della rendicontazione presentata dagli organismi beneficiari dei finanziamenti comunitari e nazionali.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO XXX

SERVIZIO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 141

1. Il Servizio delle attività ricreative e sportive, avente sede nella città di Trieste:

a) attende alle iniziative per la promozione di una cultura dello sport e del tempo libero atta a garantire una crescita equilibrata ed integrata della persona umana;

b) programma ed attua gli interventi per la realizzazione degli impianti e per il sostegno e lo sviluppo delle iniziative nel settore dello sport e della ricreazione;

c) provvede agli interventi a sostegno delle attività alpinistiche e speleologiche, nonché del soccorso in campo alpinistico e speleologico gestito dal Club Alpino Italiano.

CAPO XXXI

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Art. 142

1. La Direzione regionale dell'agricoltura, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti in materia di agricoltura, ed in particolare:

a) promuove e coordina gli interventi a favore delle strutture produttive aziendali ed interaziendali, comprese le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;

b) promuove e coordina ogni altro intervento rivolto allo sviluppo delle produzioni animali e vegetali, nonché al sostegno ed all'assistenza delle attività agrarie;

c) provvede al coordinamento degli interventi e dei servizi in materia fitopatologica di competenza della regione e per conto dello Stato;

d) provvede, tramite i dipendenti Ispettorati, agli adempimenti di competenza regionale in materia di alimentazione;

e) promuove e coordina attività ed interventi per la ricerca applicata in agricoltura.

Art. 143

1. La Direzione regionale dell'agricoltura si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio delle strutture aziendali;

b) Servizio delle produzioni animali;

c) Servizio delle produzioni vegetali;

d) Servizio delle avversità atmosferiche;

e) Servizio della bonifica e della irrigazione;

f) Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola;

g) Servizio dello sviluppo agricolo;

h) Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura;

i) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

a) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

b) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

c) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste;

d) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;

e) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia;

f) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;

g) Osservatorio per le malattie delle piante di Udine;

h) Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone.

3. Dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 144

1. Il Servizio delle strutture aziendali:

a) cura gli interventi per il potenziamento delle strutture delle aziende agricole singole ed associate, incluse quelle operanti nel settore dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

b) attende alle iniziative ed attua gli interventi per la realizzazione di infrastrutture aziendali ed interaziendali;

c) promuove la costruzione ed il miglioramento degli impianti collettivi di valorizzazione dei prodotti e di prestazione di servizi alle aziende agricole ed attua gli interventi relativi;

d) promuove, coordina ed attua le iniziative per lo sviluppo e la razionalizzazione della meccanizzazione agricola;

e) coordina e cura gli interventi regionali in materia di agriturismo.

Art. 145

1. Il Servizio delle produzioni animali:

a) promuove, coordina ed attua ogni iniziativa per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico regionale e delle produzioni di tutte le specie animali allevate;

b) cura a tal fine la selezione, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica concernenti il patrimonio predetto;

c) promuove il miglioramento igienico degli allevamenti;

d) eroga il contributo annuale all'Ente tutela pesca per la gestione del laboratorio di idrobiologia di Ariis e annesso acquario, come previsto dall'articolo 5, comma 58, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 146

1. Il Servizio delle produzioni vegetali:

a) promuove, coordina ed attua le iniziative e gli interventi a favore delle produzioni vegetali, incentivandone lo sviluppo e la valorizzazione, anche attraverso il coordinamento dell'associazionismo;

b) svolge attività di controllo, difesa e certificazione delle produzioni stesse per quanto attiene alle attribuzioni regionali;

c) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartuficoltura.

Art. 147

1. Il Servizio delle avversità atmosferiche:

a) cura gli adempimenti di competenza regionale per il riconoscimento da parte dello Stato delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale riguardanti il settore agricolo e per l'acquisizione dei conseguenti finanziamenti;

b) attende all'attuazione degli interventi contributivi in materia di aiuti a fronte di danni alle produzioni, di riparazione e ripristino delle strutture agrarie aziendali ed interaziendali nonché di quelli attinenti la ricostruzione delle scorte danneggiate da eventi calamitosi;

c) cura gli interventi regionali in materia di prevenzione e difesa dalle avversità atmosferiche delle colture agrarie.

Art. 148

1. Il Servizio della bonifica e della irrigazione:

a) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di bonifica, di irrigazione, di ordinamento delle minime unità colturali e di riordino fondiario, ivi compresi gli interventi di conservazione e di ricostruzione vegetale e provvede altresì alla realizzazione delle opere manutentorie;

b) promuove studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, fornendo inoltre indirizzi per il migliore utilizzo del territorio agricolo;

c) cura gli adempimenti in materia di delimitazione dei comprensori di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, coordinandone la relativa attività, nonché mantiene i rapporti ed esercita la vigilanza, per quanto attiene le opere irrigue, sui Consorzi di derivazione.

Art. 149

1. Il Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola:

a) cura, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, gli interventi creditizi e fidejussori a favore delle aziende agricole;

b) promuove lo sviluppo dell'azienda familiare diretto-coltivatrice e della cooperazione agricola, attuando gli interventi relativi;

c) cura gli adempimenti relativi al fondo di rotazione regionale per il settore agricolo.

Art. 150

1. Il Servizio dello sviluppo agricolo:

a) cura l'attività di informazione, consulenza e divulgazione dei risultati della ricerca applicata e della sperimentazione agraria;

b) coordina l'attività relativa alla difesa fitosanitaria da attuarsi attraverso metodologie di lotta biologica, guidata ed integrata;

c) segue e coordina ogni iniziativa volta all'elevazione delle capacità professionali ed imprenditoriali degli operatori agricoli, mediante l'orientamento e l'assistenza nelle fasi di organizzazione dei fattori della produzione, di gestione e di immissione dei prodotti agricoli sul mercato;

d) cura l'attività di sviluppo dell'occupazione giovanile in agricoltura, in forma singola o associata;

e) cura i rapporti con gli enti e gli organismi associativi che svolgono attività di assistenza tecnica in agricoltura, divulgazione, sperimentazione e ricerca;

f) mantiene i rapporti con gli organi dello Stato e le strutture pubbliche interregionali che si occupano di sviluppo agricolo.

Art. 151

1. Il Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura:

a) promuove l'adeguamento dei provvedimenti regionali in agricoltura alle previsioni delle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;

b) svolge a tal fine attività di consulenza e documentazione a favore delle strutture della Direzione regionale e degli enti dipendenti che operano nel settore agricolo;

c) collabora con la Direzione regionale degli affari europei per l'esercizio delle attribuzioni della predetta Direzione che interessano l'agricoltura.

Art. 152

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

a) cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico connessi alle competenze della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

b) provvede all'istruttoria per l'esercizio della vigilanza e del controllo sugli atti degli enti regionali di competenza della Direzione regionale e sugli atti dei Consorzi di bonifica;

c) svolge compiti di segreteria per gli organi collegiali istituiti presso la Direzione regionale.

CAPO XXXII

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Art. 153

1. La Direzione regionale dell'industria:

a) svolge funzioni di promozione, di sostegno e di sviluppo delle attività industriali nell'ambito del territorio regionale, con particolare riguardo alle iniziative volte a predisporre le necessarie infrastrutture, il miglioramento della produzione e l'innovazione tecnologica, a realizzare strutture consortili, strutture di supporto e di servizio a favore delle attività industriali;

b) cura gli interventi in materia di riconversione industriale e di ristrutturazione aziendale, nonché gli interventi in materia di agevolazioni ed incentivi a favore delle imprese;

c) attua gli interventi nei settori della pesca marittima e della maricoltura e provvede agli adempimenti concernenti la pesca nelle acque del demanio marittimo interno;

d) cura la trattazione degli affari relativi al settore delle miniere e delle torbiere;

e) cura gli interventi in materia di promozione commerciale all'estero.

Art. 154

1. La Direzione regionale dell'industria si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della promozione industriale;

b) Servizio dello sviluppo industriale;

c) Servizio delle ristrutturazioni aziendali;

d) Servizio degli interventi settoriali;

e) Servizio della promozione commerciale all'estero.

Art. 155

1. Il Servizio della promozione industriale:

a) verifica i risultati ottenuti ed il grado di attuazione degli interventi nel settore industriale, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei programmi di investimento e la corrispondenza agli obiettivi prefissati;

b) verifica gli indirizzi programmatici in rapporto ai risultati ottenuti, effettuando una ricognizione sulla loro efficienza nel quadro di aggiornamento dei programmi di politica industriale;

c) cura la trattazione degli affari relativi ai servizi reali svolti da enti e strutture di servizio alle imprese;

d) cura la trattazione degli adempimenti relativi agli incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale.

Art. 156

1. Il Servizio dello sviluppo industriale:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni ed incentivi alle imprese industriali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;

b) cura, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese industriali;

c) cura gli adempimenti relativi agli interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica delle imprese e delle varie produzioni industriali, nonché a sostenere l'attuazione di progetti di ricerca applicata all'industria.

Art. 157

1. Il Servizio delle ristrutturazioni aziendali:

a) elabora proposte finalizzate alla soluzione di crisi aziendale e provvede agli adempimenti relativi;

b) cura i rapporti con le aziende industriali a partecipazione statale operanti nella Regione;

c) cura gli adempimenti e gli interventi relativi al disinquinamento ed al risparmio energetico nel settore industriale;

d) cura, nell'ambito delle competenze del comparto energetico industriale, gli affari relativi alla costruzione e riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Art. 158

1. Il Servizio degli interventi settoriali:

a) cura la trattazione degli affari relativi alla utilizzazione industriale delle miniere e delle torbiere;

b) svolge funzioni istruttorie, di coordinamento e di attuazione delle iniziative a favore della pesca marittima e della maricoltura ed esercita le attribuzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque del demanio marittimo interno;

c) provvede alla trattazione degli affari in materia di interventi a favore dei Consorzi ed Enti per lo sviluppo industriale, comprese le attività relative alla vigilanza e al controllo.

Art. 159

1. Il Servizio della promozione commerciale all'estero:

a) predispone, d'intesa con la Direzione regionale del commercio e del turismo, il Programma regionale della promozione commerciale all'estero ed attende ai successivi adempimenti attuativi;

b) cura gli adempimenti relativi agli interventi in favore dei soggetti operanti nel settore della promozione commerciale all'estero;

c) cura i rapporti con enti, organismi, istituti e società operanti nel settore anzidetto.

CAPO XXXIII

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Art. 160

1. La Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di previdenza, attua le iniziative per la diffusione ed il sostegno della cooperazione ed attende agli adempimenti amministrativi regionali concernenti le cooperative, svolge funzioni promozionali, di valorizzazione e di sviluppo nel settore dell'artigianato.

Art. 161

1. La Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio del lavoro e della previdenza;

b) Servizio della cooperazione;

c) Servizio dell'artigianato.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Direzione regionale si avvale dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all'articolo 189.

Art. 162

1. Il Servizio del lavoro e della previdenza:

a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di collocamento; esercita la vigilanza sull'Agenzia regionale per l'impiego;

b) svolge funzioni in materia di previdenza;

c) cura gli adempimenti volti a favorire la cooperazione sociale.

Art. 163

1. Il Servizio della cooperazione:

a) cura la diffusione dello spirito e dei metodi cooperativi, nonché la promozione di interventi e di iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della cooperazione;

b) cura tutti gli adempimenti giuridico-contabili relativi alla vigilanza sulle cooperative, nonché la tenuta del Registro regionale delle cooperative.

Art. 164

1. Il Servizio dell'artigianato:

a) svolge attività di promozione e valorizzazione nel settore delle attività artigiane, ed attua gli interventi a sostegno del settore predetto, coordinando a tal fine l'attività degli enti ed organismi operanti a favore dell'artigianato;

b) mantiene i rapporti con l'Ente regionale di sviluppo dell'artigianato e provvede all'istruttoria per l'esercizio del controllo sugli atti dell'ente medesimo;

c) cura la segreteria del Comitato regionale per l'artigianato;

d) cura la vigilanza sulla tenuta degli albi delle imprese artigiane.

CAPO XXXIV

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 165

1. La Direzione regionale del commercio e del turismo:

a) svolge funzioni di sostegno e di sviluppo delle attività commerciali e turistiche, promuovendo anche forme di collaborazione e di promozione tra gli operatori del settore;

b) promuove ed attua gli interventi per la realizzazione di infrastrutture commerciali e turistiche, incluse quelle per la nautica da diporto, e per il potenziamento dei complessi fieristici e commerciali;

c) coordina l'attività degli enti pubblici istituzionalmente preposti alle materie di competenza della Direzione medesima;

d) cura la trattazione degli affari inerenti l'ordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti fieristici e sulle Aziende autonome del turismo.

Art. 166

1. La Direzione regionale del commercio e del turismo si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio del commercio;

b) Servizio del turismo.

Art. 167

1. Il Servizio del commercio:

a) cura la trattazione degli affari di competenza regionale concernenti il commercio, i mercati, le rilevazioni di prezzi e la tutela dei consumatori;

b) cura la disciplina del commercio, compresa quella in materia di orario dei negozi;

c) provvede alla pianificazione commerciale di livello regionale e coordina quella di livello comunale;

d) cura la disciplina ed il calendario delle esposizioni, fiere e mostre;

e) cura gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese commerciali, delle imprese di servizio e di intermediazione, nonché gli interventi per la realizzazione di centri e zone commerciali e di complessi fieristici;

f) cura gli interventi di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione di prodotti di interesse regionale.

Art. 168

1. Il Servizio del turismo:

a) cura lo studio e l'elaborazione degli elementi conoscitivi della domanda e dell'offerta turistica e dei fenomeni turistici riguardanti il Friuli-Venezia Giulia;

b) predispone i programmi di interventi regionali finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica;

c) attende agli adempimenti concernenti la disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

d) provvede agli adempimenti relativi alle autorizzazioni in materia di agenzie di viaggio ed attività professionali connesse all'attività turistica;

e) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni ed incentivi alle imprese turistiche;

f) promuove ed agevola la realizzazione di infrastrutture turistiche, incluse quelle per la nautica da diporto.

TITOLO III

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

Art. 169

1. Il Commissariato regionale per la liquidazione

degli usi civici, con sede nel comune di Trieste, si avvale di un Ufficio di segreteria che svolge, alle dipendenze funzionali del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, compiti di supporto burocratico, amministrativo e tecnico, curando i rapporti con il competente Servizio della Direzione regionale per le autonomie locali.

TITOLO IV

UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 170

1. Il Presidente della Regione si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

PARTE II

ENTI REGIONALI

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEGLI ENTI REGIONALI

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 171

1. Si intendono per enti regionali:

a) l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;

b) l'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato;

c) l'Agenzia regionale per l'impiego;

d) l'Istituto regionale per la formazione professionale;

e) l'Azienda regionale per la promozione turistica;

f) l'Ente tutela pesca.

2. Sono altresì considerati enti regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55:

a) l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste;

b) l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

CAPO II

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 172

1. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

a) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'Ente;

b) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

c) gli affari generali di interesse dell'Ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 173

1. La Direzione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive;

b) Servizio della divulgazione e dell'aggiornamento tecnico;

c) Servizio della cooperazione e dell'assistenza delle gestioni aziendali;

d) Servizio della sperimentazione agraria;

e) Servizio chimico-agrario e della certificazione;

f) Servizio della vitivinicoltura;

g) Servizio per l'attuazione di programmi comunitari;

h) Servizio affari amministrativi e contabili.

2. Per le esigenze di funzionalità il Servizio della sperimentazione agraria ed il Servizio chimico-agrario e della certificazione hanno sede in Pozzuolo del Friuli, mentre il Servizio della vitivinicoltura ha sede in Udine.

3. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Direzione può avvalersi di centri zonali.

Art. 174

1. Il Servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive:

a) provvede alla programmazione dell'attività dell'Ente ed alla progettazione tecnica demandata all'Ente medesimo dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

b) cura la raccolta, la elaborazione e la conservazione dei dati utili ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente;

c) provvede agli interventi per la razionale utilizzazione delle risorse agricole e per il miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive;

d) provvede alla progettazione ed esecuzione di opere, anche in concessione o per conto di cooperative ed altre forme associative, curando la gestione tecnico -amministrativa dei lavori e l'eventuale direzione degli stessi.

Art. 175

1. Il Servizio della divulgazione e dell'aggiornamento tecnico:

a) attua iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione delle cognizioni tecniche più appropriate nelle materie di competenza dell'ente;

b) provvede alle attività di aggiornamento tecnico e professionale;

c) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo;

d) svolge funzioni tecnico-operative in materia di agricoltura biologica.

Art. 176

1. Il Servizio della cooperazione e dell'assistenza alle gestioni aziendali:

a) cura gli interventi di assistenza finanziaria alle cooperative ed aziende agricole demandati all'ente;

b) provvede all'assistenza tecnica specialistica alle aziende agricole;

c) cura gli interventi per la promozione della tenuta della contabilità aziendale e la gestione degli eventuali incentivi finanziari.

Art. 177

1. Il Servizio della sperimentazione agraria:

a) espleta la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo agrario e sulle colture di preminente interesse per la Regione;

b) effettua indagini, prove e ricerche atte a valorizzare le produzioni agrarie regionali e la loro trasformazione.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 178

1. Il Servizio chimico-agrario e della certificazione:

a) effettua gli studi, le analisi di laboratorio e le prove tecniche per la validazione e la certificazione dei prodotti agricoli;

b) effettua gli studi e le indagini di laboratorio per il settore ambientale.

Art. 179

1. Il Servizio della vitivinicoltura:

a) promuove, attraverso la valorizzazione dell'immagine dei vini regionali, le attività volte a favorire la commercializzazione dei prodotti vinicoli regionali;

b) svolge funzioni di supporto tecnico promozionale del vivaismo viticolo regionale, nonché attività di controllo e certificazione di materiale di moltiplicazione della vite;

c) cura l'impostazione e la tenuta del Catasto vitivinicolo regionale per quanto di competenza della Regione;

d) svolge l'attività connessa alle dichiarazioni annuali di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli;

e) predispone gli atti relativi alle autorizzazioni, ai nulla osta, ai controlli, ai collaudi ed alla vigilanza riguardanti gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare in esecuzione delle normative nazionali e comunitarie;

f) fornisce assistenza giuridico-amministrativa specifica alle aziende vitivinicole;

g) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'Enoteca regionale «La Serenissima» di Gradisca d'Isonzo.

Art. 180

1. Il Servizio per l'attuazione di programmi comunitari:

a) cura l'attuazione e la gestione degli interventi a carico dei fondi strutturali dell'Unione europea e dei programmi di interesse comunitario affidati all'ERSA;

b) collabora con la Direzione regionale degli affari europei e con le direzioni regionali competenti per l'attuazione dei programmi allo stesso affidati.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 181

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

b) cura gli affari di economato e del personale, la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e la segreteria del Consiglio di amministrazione.

CAPO III

ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

Art. 182

1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

b) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'ente;

c) gli affari generali d'interesse dell'ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 183

1. La Direzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio tecnico;

b) Servizio commerciale;

c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 184

1. Il Servizio tecnico:

a) provvede alla consulenza ed assistenza tecnica alle imprese artigiane, nonché allo studio dei nuovi prodotti artigianali;

b) svolge indagini ed azioni per il reperimento di materie prime, semilavorati ed eventuali altri prodotti necessari dell'attività artigiana;

c) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici sullo sviluppo dell'artigianato e provvede alle attività di aggiornamento tecnico professionale dei titolari di imprese artigiane.

Art. 185

1. Il Servizio commerciale:

a) provvede all'assistenza commerciale alle imprese artigiane;

b) cura le ricerche, gli studi e le indagini di mercato, nonché l'attività di promozione e commercializzazione dei prodotti artigianali;

c) cura la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali dell'artigianato regionale, nonché l'organizzazione di sale campionarie.

Art. 183

1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì, il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

b) provvede all'amministrazione e dalla contabilità generale della Direzione, ivi compresa l'amministrazione del personale, l'organizzazione interna, i servizi generali e i servizi di economato.

CAPO IV

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Art. 187

1. L'Agenzia regionale per l'impiego si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

b) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'ente;

c) gli affari generali di interesse dell'ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi;

d) il coordinamento delle attività di controllo di gestione e della qualità.

Art. 188

1. La Direzione dell'Agenzia regionale per l'impiego si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro;

b) Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

c) Servizio dei conflitti del lavoro;

d) Servizio affari amministrativi e contabili.

2. L'Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29, commi 4, 5 e 6 e dell'articolo 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, di unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio. Nell'ambito di tali strutture operano eventuali recapiti.

3. Alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia sono posti un Ufficio del controllo di gestione e un Ufficio della qualità, quali unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio, come indicate nell'allegato B.

Art. 189

1. Il Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro:

a) cura la predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi;

b) cura la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro ed il coordinamento con l'attività dell'Osservatorio nazionale;

c) provvede all'elaborazione ed eventuale pubblicazione di studi e ricerche;

d) svolge ogni attività comunque connessa alle precedenti.

Art. 190

1. Il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro:

a) realizza gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dal programma annuale e dai regolamenti;

b) provvede all'esame ed all'approvazione di progetti per lavori socialmente utili;

c) provvede alla determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio;

d) cura l'iscrizione in un apposito albo dei soggetti non vedenti;

e) svolge attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) cura i servizi all'impiego ed i servizi di orientamento professionale e al lavoro, anche in collaborazione con l'orientamento scolastico di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26;

g) svolge le attribuzioni relative al collocamento ordinario, ivi compresa l'assunzione degli apprendisti e cura l'istruttoria relativa ai progetti di formazione e lavoro;

h) svolge i compiti connessi al collocamento obbligatorio delle categorie protette;

i) cura la gestione delle liste di mobilità;

l) cura gli avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione;

m) convalida la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

n) cura la tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e svolge ogni altro adempimento in materia;

o) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI;

p) svolge i servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata eventualmente affidati dall'INPS;

q) cura gli adempimenti relativi alla realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

r) svolge ogni altro compito in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

2. Per quanto riguarda i servizi affidati dall'INPS di cui al comma 1, lettera p), con apposito regolamento, previa convenzione con l'Istituto medesimo, sono emanate disposizioni per l'espletamento di tali servizi. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unità organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dall'INPS.

3. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 191

1. Il Servizio dei conflitti del lavoro:

a) concede i nulla osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero ai sensi della legislazione statale vigente;

b) concede le autorizzazioni al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari residenti all'estero;

c) svolge compiti finalizzati alla conclusione di accordi in materia di controversie collettive in tema di mobilità e di accordi per la stipulazione dei contratti di solidarietà;

d) riceve in deposito contratti integrativi aziendali e di secondo livello;

e) cura l'istruttoria ed esprime pareri sulle domande di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

f) cura la fase istruttoria dei ricorsi amministrativi;

g) svolge ogni altro compito in materia di composizione dei conflitti di lavoro.

2. Dal Servizio dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 192

1. Il Servizio affari amministrativi e contabili:

a) predispone gli elementi per il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

b) provvede al riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo della legalità degli stessi e degli altri provvedimenti assunti dagli organi dell'Ente;

c) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;

d) cura il riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e vigila sull'amministrazione del patrimonio dell'ente e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione dei servizi di tesoreria;

e) provvede a tutti gli adempimenti in materia fiscale e previdenziale;

f) cura l'approvvigionamento di beni, servizi e materiali, la gestione del patrimonio, nonché le attività di informatizzazione dell'Ente;

g) svolge tutti gli adempimenti connessi all'attività degli organi collegiali;

h) cura i servizi di carattere generale.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO V

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 193

1. L'Istituto regionale per la formazione professionale si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

b) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'Ente;

c) gli affari generali di interesse dell'ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

Art. 194

1. La Direzione dell'Istituto regionale per la formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica;

b) Servizio di ragioneria.

2. Alle dipendenze della Direzione e dei Servizi possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore.

3. Alle dipendenze della Direzione sono posti, altresì, i centri di formazione professionale nonché altre strutture stabili di livello inferiore secondo quanto indicato nell'allegato B.

Art. 195

1. Il Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica provvede agli affari generali ed amministrativi dell'Ente, agli adempimenti relativi al personale e cura la programmazione, lo studio, il coordinamento ed il controllo dell'attività didattica.

2. Dal Servizio dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 196

1. Il Servizio di ragioneria predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto, nonché gli atti necessari per la liquidazione, il pagamento delle spese, l'accertamento e la riscossione delle entrate ed esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente.

CAPO VI

AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 197

1. L'Azienda regionale per la promozione turistica si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura in particolare:

a) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'Ente;

b) il coordinamento dell'attività degli uffici istituiti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e degli uffici per l'assistenza e l'informazione turistica nonché del personale assegnato all'ente medesimo.

2. L'Azienda regionale per la promozione turistica si avvale, altresì, per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico ed organizzativo di un dipendente con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 53 o 54 della legge regionale 18/1996.

3. Dalla Direzione dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO VII

ENTE TUTELA PESCA

Art. 198

1. L'Ente tutela pesca si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che:

a) cura la gestione degli allevamenti ittici dell'Ente;

b) coordina gli interventi sui corsi d'acqua per lavori e asciutte;

c) predispone gli atti per l'approvazione del programma annuale di semina, ripopolamento ittico e ne cura la relativa applicazione pratica;

d) predispone gli atti per l'approvazione del calendario annuale di pesca e attende alla tenuta del Registro dei pescatori;

e) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca e dei libretti delle catture, e i rapporti con i recapiti e società dei pescatori che collaborano in tale attività;

f) cura, per quanto di competenza dell'Ente, le pratiche relative alle concessioni di deviazioni di acque pubbliche e conseguenti obblighi ittiogenici;

g) coordina l'attività di vigilanza spettante alle guardie e marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie e cura il relativo contenzioso;

h) cura l'attività di segreteria e assistenza agli organi istituzionali dell'Ente;

i) tratta ogni questione amministrativa e contabile di competenza;

l) svolge competenze in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. Dalla Direzione dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO VIII

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE

Art. 199

1. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, di una Direzione e delle strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

CAPO IX

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE

Art. 200

1. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, di una Direzione e delle strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO "B"

STRUTTURE STATALI DI LIVELLO INFERIORE DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

"“”"

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)
Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale		Struttura stabile per l'attività di rappresentanza e del cerimoniale	Consigliere	Consigliere 2 Segretario 2 Commesso 2
		Ufficio di rappresentanza in Gorizia		Consigliere 1 Coadiutore 1 Commesso 1
		Ufficio di rappresentanza in Pordenone		Funzionario 1 Consigliere 1 Segretario 1 Coadiutore 1 Commesso 2
		Ufficio di rappresentanza in Udine		Funzionario 1 Consigliere 1 Segretario 2 Coadiutore 2 Agente tecnico 1 Commesso 2
Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale		Struttura stabile per la gestione amministrativa e contabile di contributi e sovvenzioni	Funzionario	

Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale	Servizio affari generali	Ufficio informazioni di Tolmezzo	Segretario		
		Struttura del protocollo, classificazione ed archiviazione	Coadiutore	Coadiutore Commesso	3 1
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	Servizio della gestione giuridica del personale	Segreteria del Fondo sociale	Consigliere		
	Servizio della gestione economica del personale	Struttura stabile "spese accessorie"	Segretario	Segretario Coadiutore	5 5
	Servizio organizzazione e metodi	Nucleo operativo per la sicurezza, la prevenzione e la protezione dai rischi professionali	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	2 2 1
		Struttura stabile del Medico competente di cui all'articolo 17 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626	Funzionario	Funzionario Segretario Coadiutore	1 2 1
Ufficio legislativo e legale		Struttura stabile per l'attività di segreteria del contenzioso	Segretario	Segretario Coadiutore	3 2
Direzione regionale degli affari europei		Struttura stabile per il coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari - sede in Udine	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	3 1 1
Ufficio di Piano					

Ragioneria generale	Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate	Struttura stabile per l'assolvimento delle attività di studio, intervento, adeguamento e coordinamento connesse con la riforma della finanza regionale	Funzionario	Funzionario	1
				Consiglieri	6
				Segretari	4
Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio	Servizio tecnico della gestione degli immobili	Struttura stabile per la manutenzione degli immobili regionali aventi sede nelle province di Udine e Pordenone - sede in Udine -	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	3
				Coadiutore	2
Direzione regionale per le autonomie locali					
	Servizio del Libro fondiario	Ufficio tavolare di Trieste	Funzionario	Funzionario	1
				Consigliere	15
				Segretario	9
				Coadiutore	13
				Ag. Tecnico	1
				Commesso	4
		Ufficio tavolare di Gorizia	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	3
				Coadiutore	3
				Ag. tecnico	0
				Commesso	2

Ufficio tavolare di Tolmez-zo	Segretario	Segretario	1
		Coadiutore	0
		Agente tecnico	0
		Commesso	0
Ufficio tavolare di Udine	Segretario	Segretario	1
		Coadiutore	0
		Ag. tecnico	0
		Commesso	0
Sezione staccata di Cervi-gnano	Consigliere	Consigliere	4
		Segretario	2
		Coadiutore	1
		Ag. tecnico	1
		Commesso	1
Sezione staccata di Cor-mons	Consigliere	Consigliere	2
		Segretario	0
		Coadiutore	2
		Ag. tecnico	0
		Commesso	0
Sezione staccata di Gradi-sca	Consigliere	Consigliere	1
		Segretario	2
		Coadiutore	1
		Ag. tecnico	0
		Commesso	0

	Sezione staccata di Monfalcone	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore Ag. tecnico Commesso	4 5 3 0 2
	Sezione staccata di Pontebba	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore Ag. tecnico Commesso	1 2 0 0 0
Servizio della Statistica				
Servizio del Volontariato				
Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto				
Servizio per lo sviluppo della montagna	Struttura stabile decentrata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna	Segretario	Segretario Coadiutore	3 1
Servizio autonomo per i rapporti internazionali				

Direzione regionale della pianificazione territoriale		Struttura stabile di riferimento per la pianificazione territoriale in ambito europeo	Funzionario	Funzionario Consigliere Segretario Coadiutore Ag. Tecnico Commesso	1 2 0 1 0 0
	Servizio della pianificazione territoriale subregionale (sede in Udine)	Struttura stabile per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico nonché per l'indirizzo e l'assistenza nella predisposizione degli strumenti urbanistici degli Enti locali	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore Ag. Tecnico Commesso	1 2 1 0 0
Direzione regionale dell'ambiente	Servizio affari amministrativi e contabili	Struttura stabile per l'emissione di autorizzazioni in materia di inquinamento ambientale ed attività estrattive	Consigliere	Consigliere Segretario	1 6
		Struttura stabile del protocollo ed archivio	Coadiutore	Coadiutore Commesso	4 1
Direzione regionale delle foreste	Servizio delle manutenzioni	Struttura stabile tecnico-amministrativa sede in Udine	Consigliere	Consigliere Segretario Ag. tecnico	1 2 1

	Struttura stabile amministrativo-tecnica sede in Udine	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	2 5 1
	Struttura stabile tecnico-amministrativa sede in Pordenone	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 2 2
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia	Stazione forestale di Gorizia con giurisdizione sui Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Villesse	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 7
	Stazione forestale di Monfalcone con giurisdizione sui Comuni di Dorbedò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 7
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone	Stazione forestale di Aviano con giurisdizione sui Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 8
	Stazione forestale di Barcis con giurisdizione sui Comuni di Andreis, Barcis. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 7

Stazione forestale di Claut con giurisdizione sui Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra (parte), Forni di Sotto (parte). Per l'attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 7
Stazione forestale di Maniago con giurisdizione sui Comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro. Per l'attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 4
Stazione forestale di Meduno con giurisdizione sui Comuni di Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto (parte). Per l'attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 4
Stazione forestale di Pinzano al Tagliamento con giurisdizione sui Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sotto (parte), Travesio, Vito d'Asio.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 8

	Stazione forestale di Pordenone con giurisdizione sui Comuni di Arzene, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 5
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo	Stazione forestale di Ampezzo con giurisdizione sui Comuni di Ampezzo, Sauris, Socchieve.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 8
	Stazione forestale di Comeglians con giurisdizione sui Comuni di Comeglians, Ovaro, Prato Carnico, Ravascleto	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 7
	Stazione forestale di Forni Avoltri con giurisdizione sui Comuni di Forni Avoltri, Rigolato	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 5
	Stazione forestale di Forni di Sopra con giurisdizione sui Comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Dolomiti Friulane.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 7

Stazione forestale di Moggio Udinese con giurisdizione sui Comuni di Moggio Udinese (parte), Resiutta. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 5
Stazione forestale di Paluzza con giurisdizione sui Comuni di Cercivento, Paluzza, Treppo Carnico, Sutrio.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 5
Stazione forestale di Paularo con giurisdizione sui Comuni di Ligosullo, Paularo.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 6
Stazione forestale di Pontebba con giurisdizione sui Comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese (parte), Pontebba. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 8
Stazione forestale di Resia con giurisdizione sui Comuni di Resia. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 6
Stazione forestale di Tarvisio con giurisdizione sui Comuni di Malborghetto-Valbruna, Tarvisio	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 6

	Stazione forestale di Tolmezzo con giurisdizione sui Comuni di Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
			Coadiutore-Guardia	8
	Stazione forestale di Villa Santina con giurisdizione sui Comuni di Enemonzo, Lauco, Preone, Raveo, Villa Santina	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
			Coadiutore-Guardia	7
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste	Centro didattico e naturalistico di Basovizza	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	1
			Coadiutore-Guardia	4
	Stazione forestale di Duino Aurisina con giurisdizione sui Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Trieste (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
			Coadiutore-Guardia	7
	Stazione forestale di San Dorligo della Valle con giurisdizione sui Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
			Coadiutore-Guardia	6
	Stazione forestale di Trieste con giurisdizione sui Comuni di Monrupino e Trieste (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
			Coadiutore-Guardia	8
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine	Stazione forestale di Attimis con giurisdizione sui Comuni di Attimis, Faedis, Nimis, Povoletto, Reana del Roiale, Taipana (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	2
			Coadiutore-Guardia	6

Stazione forestale di Cividale del Friuli con giurisdizione sui Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Stregna, Torreano	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 7
Stazione forestale di Coseano con giurisdizione sui Comuni di Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Mereto di Tomba, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 3
Stazione forestale di Gemona del Friuli con giurisdizione sui Comuni di Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Montenars (parte), Osoppo, Trasaghis, Venzone. Per attività di lavoro parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	3 6
Stazione forestale di Tarcento con giurisdizione sui Comuni di Cassacco, Colloredo di M., Lusevera, Magnano in R., Montenars (parte), Moruzzo, Pagnacco, Taipana (parte), Tarcento, Treppo G., Tricesimo. Per attività di lavoro Parco: tutto il territorio del Parco delle Prealpi Giulie	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 6

		Stazione forestale di Udine con giurisdizione sui Comuni di Basiliano, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Lestizza, Manzano, Martignacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Remanzacco, Santa Maria la Longa, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 5
		Stazione forestale di San Giorgio di Nogaro con giurisdizione sui Comuni di Aquileia, Aiello, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di strada, Cervignano, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana al Turgnano, Palmanova, Palazzolo della Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Varmo, Villa Vicentina, Visco.	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo Coadiutore-Guardia	2 5
Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici					
Direzione regionale della viabilità e dei trasporti					
Direzione regionale della Protezione civile	Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo	Nucleo di prima valutazione e di pronto intervento	Consigliere		

	Servizio del coordinamento operativo	Struttura stabile per l'attività di assistenza e coordinamento del volontariato nonché di supporto per gli interventi di emergenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità (sede in Pordenone)	Segretario	Segretario	3
Azienda dei parchi e delle foreste regionali	Servizio delle foreste regionali	Ufficio periferico di Pagnacco	Consigliere	Consigliere Coadiutore-guardia	3 6
	Servizio per la gestione faunistica e venatoria	Arba (recapito)			
		Pordenone (recapito)			
		Gradisca d'Isonzo (recapito)			
		Fagagna (recapito)			
		Tolmezzo (recapito)			
	Istituto faunistico regionale				
Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali	Servizio della pianificazione sanitaria e sociale	Struttura stabile per il servizio informativo regionale	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	2 1 2
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura	Servizio dell'istruzione e della ricerca	Struttura stabile per l'orientamento	Consigliere	Consigliere Segretario	30 1

	Servizio per le lingue regionali e minoritarie	Segreteria dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane (Sede in Udine)	Non inferiore a Consigliere	Consigliere (o Funzionario) 1 Coadiutore 1
Direzione regionale della formazione professionale	Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali	Struttura stabile di vigilanza e controllo dei finanziamenti	Consigliere	
	Servizio delle attività ricreative e sportive			
Direzione regionale dell'agricoltura	Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine	Ufficio distaccato di Tolmezzo	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 3 Coadiutore 2
Direzione regionale dell'industria				
Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato				
Direzione regionale del commercio e del turismo				

ENTI REGIONALI

Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura	Servizio della sperimentazione agraria	Unità periferica di Gorizia - Centro pilota vitivinicoltura	Consigliere	

	Servizio per l'attuazione di programmi comunitari	Unità periferica di Tolmezzo - Sviluppo della montagna	Consigliere		
		Unità operativa per l'attuazione dei programmi comunitari - Udine	Consigliere	Consigliere	2
				Segretario	7
				Coadiutore	1
Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato					
Agenzia regionale per l'impiego		Ufficio del controllo di gestione	Segretario	Segretario	2
		Ufficio della Qualità	Segretario	Segretario	3
	Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro	Ufficio per la gestione degli incentivi	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	7
				Coadiutore	2
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Trieste	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	7
				Coadiutore	13
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Gorizia	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	11
				Coadiutore	2
				Commesso	1
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Monfalcone con recapito in Grado	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	6
				Coadiutore	5

Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Udine	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	9 26 5
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Cervignano del Friuli con recapito in San Giorgio di Nogaro	Segretario	Segretario Coadiutore	8 6
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Cividale del Friuli con recapito in Manzano	Segretario	Segretario Coadiutore	8 1
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Codroipo	Segretario	Segretario Coadiutore	2 2
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Gemona del Friuli	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 4 1
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Latisana con recapito in Lignano.	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 3 3

Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Pontebba	Segretario	Segretario	3
		Coadiutore	1
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di San Daniele del Friuli	Segretario	Segretario	4
		Coadiutore	2
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Tarcento	Consigliere	Consigliere	1
		Segretario	3
		Coadiutore	1
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Tolmezzo	Consigliere	Consigliere	1
		Segretario	4
		Coadiutore	2
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Pordenone	Funzionario	Funzionario	2
		Consigliere	3
		Segretario	18
		Coadiutore	14
		Commesso	2
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Maniago	Segretario	Segretario	4
		Coadiutore	2
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Sacile	Consigliere	Consigliere	1
		Segretario	1
		Coadiutore	3
Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di San Vito al Tagliamento	Segretario	Segretario	2
		Coadiutore	6

		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Spilimbergo	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 4 2
	Servizio dei conflitti del lavoro	Ufficio decentrato di Pordenone	Consigliere	Consigliere Segretario	1 2
		Ufficio decentrato di Trieste	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 1 1
		Ufficio decentrato di Gorizia	Segretario	Segretario Coadiutore	2 1
		Ufficio decentrato di Udine	Consigliere	Consigliere Segretario	1 2
	Servizio affari amministrativi e contabili	Ufficio dell'informatica	Segretario	Segretario Coadiutore	3 1
Istituto regionale per la formazione professionale	Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica	Struttura stabile per la progettazione, sperimentazione e sviluppo delle attività formative e dei servizi tecnici per la formazione	Consigliere	Consigliere Segretario	2 3
		Struttura stabile per il coordinamento delle attività necessarie al funzionamento delle sedi I.R.Fo.P. e per l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	Segretario	Segretario Coadiutore	3 1

Centro di formazione professionale polivalente di Trieste	Funzionario	Funzionario	1
		Consigliere	3
		Segretario	45
		Coadiutore	6
		Ag. Tecnico	3
		Commesso	9
Centro di formazione professionale di Gradisca	Funzionario	Funzionario	1
		Consigliere	3
		Segretario	18
		Coadiutore	4
		Ag. Tecnico	1
		Commesso	4
Centro di formazione professionale di Cervignano (settore industria artigianato)	Consigliere	Consigliere	1
		Segretario	11
		Coadiutore	1
		Commesso	2
Centro di formazione professionale di Udine	Funzionario	Funzionario	1
		Consigliere	3
		Segretario	39
		Coadiutore	6
		Ag. Tecnico	2
		Commesso	5

Centro di formazione professionale polivalente di Pordenone	Funzionario	Funzionario	1
		Consigliere	4
		Segretario	34
		Coadiutore	5
		Ag. Tecnico	1
		Commesso	7
Centro di formazione professionale di Arba (settore industria artigianato)	Funzionario	Funzionario	1
		Consigliere	1
		Segretario	23
		Coadiutore	2
		Ag. Tecnico	2
		Commesso	2
Centro di formazione professionale di Azzano X (settore industria artigianato)	Funzionario	Funzionario	1
		Consigliere	5
		Segretario	28
		Coadiutore	1
		Ag. Tecnico	1
		Commesso	3
Centro di formazione professionale polivalente della Carnia (Paluzza) (Settore forestazione e ambiente)	Consigliere	Consigliere	1
		Segretario	19
		Coadiutore	0
		Ag. Tecnico	4
		Commesso	2

Azienda regionale per la promozione turistica		UDA di Cividale del Friuli	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	1
				Coadiutore	2
		UDA di Gorizia	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	1
				Coadiutore	2
		UDA di Pordenone	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	1
				Coadiutore	2
		UDA di Udine	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	1
				Coadiutore	2
Ente tutela pesca		Struttura stabile area operativa dell'amministrazione affari generali e vigilanza	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	10
				Coadiutore	6
				Commesso	1
				Maresciallo	1
				Guardia	3

Struttura stabile area operativa dei servizi ittici	Consigliere	Consigliere Segretario Maresciallo Guardia Coadiutore Commesso	1 4 1 2 3 1
Ufficio decentrato di Gorizia (recapito)			
Ufficio decentrato di Pordenone			
Ufficio decentrato di Trieste (recapito)			
Ufficio decentrato di Tolmezzo (recapito)			
Centro ittico Moggio Udinese loc. Grauzaria (UD)			
Centro ittico Talmassons loc. Flambro - (UD)			
Centro ittico Forni di Sotto loc. Melares - (UD) (impianto)			
Centro ittico Maniago (PN) (impianto)			
Centro ittico Amaro (UD) (impianto)			

		Centro ittico San Vito al Tagliamento loc. Savorgnano (PN) (impianto)			
Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste		Ufficio della Direzione	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	3
				Coadiutore	2
				Agente tecnico	2
				Commesso	1
		Ufficio degli affari amministrativi e finanziari	Consigliere	Consigliere	5
				Segretario	9
				Coadiutore	8
				Agente tecnico	3
				Commesso	2
		Ufficio per l'erogazione dei servizi	Consigliere	Consigliere	3
				Segretario	3
				Coadiutore	11
				Agente tecnico	44
				Commesso	0
Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine		Ufficio degli affari amministrativi e finanziari	Consigliere	Consigliere	2
				Segretario	2
				Coadiutore	2
				Agente tecnico	1
				Commesso	4

		Ufficio per l'erogazione dei servizi	Consigliere	Consigliere	1
				Segretario	2
				Coadiutore	2
				Agente tecnico	2

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2001, n. 1283.

Legge regionale 18/1996, articolo 3 come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera b) della legge regionale 10/2001. Definizione della dotazione organica suddivisa per qualifiche funzionali. Presa d'atto confermativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2001, n. 10;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 2, comma 12, lettera b) della legge regionale 10/2001, ai sensi del quale è definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva;

VISTO inoltre l'articolo 3 bis della medesima legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 2, comma 13 della citata legge regionale 10/2001 ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale, a decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al predetto articolo 3 della legge regionale 18/1996, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime;

VISTO l'articolo 45, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, con il quale si è provveduto a rideterminare l'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, in un'ottica di contenimento della spesa e basandosi sui criteri indicati dall'articolo 79 della legge regionale 18/1996, nonché tenendo conto degli inquadramenti di cui all'articolo 31 della medesima legge regionale 31/1997;

VISTO l'articolo 3, comma 3, primo periodo della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 con il quale si è provveduto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a diminuire l'organico del ruolo unico regionale, con riferimento alla qualifica di dirigente, di cinque unità a seguito dell'accorpamento della Direzione regionale della sanità e della Direzione regionale dell'assistenza sociale nella Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 70 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, con il quale si è provveduto ad aumentare l'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali in seguito al trasferimento degli Uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e all'inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale;

VISTO l'articolo 62, comma 6 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, con il quale si è ulteriormente elevato il predetto organico in relazione all'inquadramento del personale dei soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 26/1993;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, con il quale si dispone, tra l'altro, che la determinazione e la modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale vengono deliberate, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 155 del 22 febbraio 2001, con la quale si è provveduto a determinare la dotazione organica, distinta per qualifiche funzionali e per profili professionali, della Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 della succitata legge regionale 8/2000;

VISTO l'articolo 2, comma 8 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, con il quale si dispone che l'Amministrazione regionale provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 10/2001, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale organico non inferiore al 10 per cento e si dispone una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento, entro il 30 giugno 2001, in correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali;

all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto e confermare che al 18 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, la dotazione organica del ruolo unico regionale, distinta per qualifiche funzionali, è quella rilevabile dall'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Di prendere atto che, alla medesima data, la dotazione organica della Segreteria generale del Consiglio regionale, distinta per qualifiche funzionali e per profili professionali, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale, è quella rilevabile dalla delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 155 del 22 febbraio 2001.

Di procedere, con successivi provvedimenti, ai sen-

si dell'articolo 3, comma 1bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, alla definizione della dotazione organica del ruolo unico regionale, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché alla determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, e alla definizione della loro consistenza complessiva, secondo i criteri di cui all'articolo 79 della medesima legge regionale 18/1996 e tenuto conto del disposto dell'articolo 2, comma 8 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

Ai sensi dell'articolo 3bis, comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come introdotto dall'articolo 2, comma 13 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

- legge regionale 9 settembre 1997, n. 31: articolo 45, comma 1;

- legge regionale 9 settembre 1997, n. 32: articolo 3, comma 3, primo periodo;

- legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1: articolo 70;

legge regionale 20 aprile 1999, n. 9: articolo 62, comma 6.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 236

ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO UNICO REGIONALE
DISTINTA PER QUALIFICHE FUNZIONALI

QUALIFICHE	Dotazione organica		
DIRIGENTE	**252**		
FUNZIONARIO	**293**		
CONSIGLIERE	**733**		
SEGRETARIO - MARESCIALLO	**1325**	**SEGRETARIO**	**1215**
		MARESCIALLO	**110**
COADIUTORE - GUARDIA	**1014**	**COADIUTORE**	**764**
		GUARDIA	**250**
AGENTE TECNICO	**152**		
COMMESSO	**200**		
Totale	**3969**		

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI ZUGLIO
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. La comunità locale di Zuglio, ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento del T.U. decreto legislativo 267/2000, è autonoma.

2. Il Comune di Zuglio rappresenta la comunità locale insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico.

3. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.

4. Il Comune di Zuglio è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso l'attività di associazioni di cittadini e Organizzazioni di volontariato.

5. Il Comune rappresenta altresì la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.

6. Il Comune favorisce la compartecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri soggiornanti, estendendo anche agli stessi forme contributive, assistenziali e di informazione previste da norme e Regolamenti in vigore.

Art. 2

Sede, popolazione e territorio

1. La sede del Comune viene fissata nel palazzo comunale detto Municipio situato in Zuglio, capoluogo.

2. Gli uffici ed i servizi amministrativi di norma sono ubicati in tale sede.

3. In tale sede, di norma, si riuniscono gli Organi istituzionali.

4. Le insegne ufficiali del Comune sono costituite:

a) dallo stemma, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1953, così descritto: di rosso, alla colonna dorica spezzata, d'argento, posta in sbarra, su cui poggia l'aquila d'oro, col volo abbassato e con la testa rivolta. Ornamenti esteriori da Comune.

b) dal gonfalone, riconosciuto con lo stesso decreto di cui sopra, in Roma il 28 gennaio 1953.

5. Il territorio di pertinenza del Comune di Zuglio, classificato montano ad ogni effetto di legge, ha la superficie di Kmq. 43,02 (ha 4.302).

6. La comunità comunale è costituita dalla popolazione del capoluogo, delle frazioni di: Fielis, Sezza e Formeaso.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 3

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli esposti, agli inabili ed invalidi;

2. Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato direttamente dal Comune o attraverso forme consortili.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia, la regione e gli altri enti pubblici, il Comune attiva tutte le funzioni amministrative nei settori Organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico con particolare riguardo al sostegno

ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio, favorendo ogni iniziativa concentrata con altri enti locali.

Art. 4

Qualità della vita

1. Il Comune, nell'ambito delle sue specifiche competenze ed in collaborazione con le strutture esistenti sul territorio, promuove la qualità della vita dei propri cittadini, al fine di concorrere a garantire il diritto ai servizi sociali, con particolare riguardo alla istruzione (pubblica e privata), alla cultura, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, turistiche ed all'assistenza sociale, con particolare riguardo per gli anziani, i minori, gli inabili o invalidi per svantaggi fisici o psichici.

2. Il Comune promuoverà anche la prevenzione delle tossicodipendenze, in collaborazione con gli enti e le associazioni preposti.

3. Il Comune concorre altresì e nelle forme ritenute più efficaci, a promuovere la salute dei cittadini, tutelandoli dalle conseguenze negative che agli stessi potrebbero derivare dall'insalubrità del posto di lavoro, dagli inquinamenti, dalle calamità naturali e dalle varie possibili situazioni di estremo pericolo per la pubblica incolumità.

4. Il Comune promuove, con progetti e iniziative, la socialità e la vita di comunità con particolare riferimento agli anziani e ai giovani, anche destinando a tali finalità idonee strutture.

5. Il Comune fonda la propria azione sociale sul valore della pace e della pacifica convivenza tra popoli e culture. (Interculturalità)

Art. 5

Tutela patrimonio culturale, naturale, storico ed artistico e promozione delle attività sportivo-ricreative e del tempo libero

1. Il Comune riconosce la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.

a) Il Comune concorre a rimuovere le cause che ne possono ostacolare il rispetto dell'obbligo scolastico ed adotta misure atte a garantire la più ampia possibilità, di accesso alle scuole di ogni ordine e grado.

b) Il Comune riserva particolare tutela al patrimonio culturale individuabile nelle sue forme popolari maggiormente espressive come la lingua locale, gli usi, i costumi e le tradizioni.

c) Nello spirito di quanto previsto con il precedente punto b), il Comune di Zuglio valorizza la lingua friulana, favorendone la diffusione, lo studio e l'uso nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente naturale.

a) In tale prospettiva promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di ogni possibile e funzionale recupero del patrimonio abitativo e di un ordinato sviluppo di nuovi insediamenti compatibili, per tipologia, destinazione ed utilizzo, alle peculiarità del territorio.

b) Promuove la difesa e la valorizzazione delle zone inserite nel P.U.R. quali ambiti di tutela ambientale e di arricchimento faunistico.

3. Il Comune promuove la costituzione del «Museo storico archeologico di Zuglio» nelle forme previste dalla legge. Favorisce forme associate e di cooperazione con enti ed istituzioni esterne, tenuto conto sia della pecularietà storico culturale che il Museo rappresenta per la zona, quanto della proiezione europea della struttura e della internazionalità della cultura.

4. Il Comune promuove iniziative tese alla valorizzazione del proprio territorio e, in particolare, della Pieve di San Pietro in Carnia, dell'omonimo colle, in relazione all'aspetto storico e religioso ad essi legato, e delle vestigia romana dell'antica Iulium Carnicum. Promuoverà, inoltre, iniziative e manifestazioni aventi scopo di valorizzazione realtà locali quali: parchi, zone verdi, rurali e boschive.

5. Il Comune, in collaborazione con le associazioni locali e le pubbliche istituzioni, cura la promozione e l'avviamento alla pratica dell'attività sportiva, soprattutto a livello giovanile, considerata in tutte le sue forme ed applicazioni e nell'ambito di attività esercitate, o a soli fini ricreativi e come valida opportunità d'utilizzo del tempo libero, oppure per conseguire una preparazione finalizzata alla competizione. Nell'ambito della promozione e creazione dei servizi attinenti la pratica dell'attività sportiva, per quanto ed ove prescritto, il Comune tutelerà il servizio di medicina sportiva.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune promuove:

- la costituzione di associazioni culturali, sportive e ricreative;
- la realizzazione di strutture, servizi e di aree o spazi funzionali alle esigenze della pratica sportiva e del tempo libero;
- la sensibilizzazione al valore del patrimonio storico -culturale ed ambientale da realizzare sia con l'utilizzo delle moderne forme di divulgazione ed informazione, sia con il sostegno delle affini attività didattiche educative e formative della scuola.

7. Con Regolamento a parte saranno disposte le modalità di concessione in uso temporaneo delle strutture e degli impianti pubblici esistenti, si definiranno, quando previsti, gli oneri d'esercizio e manutenzione, nonchè i termini relativi alla disponibilità di servizi di carattere culturale.

Art. 6

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune sovrintende ad un organico assetto del territorio curando il rispetto dei propri programmi di sviluppo degli insediamenti umani, la distribuzione Organica delle infrastrutture sociali e turistico-commerciali e, qualora richiesto, la disponibilità e la finalizzazione delle risorse vincolate al beneficio degli usi civici. Il Comune sostiene l'attività agricola ed ogni altra attività che contribuisca a salvaguardare il patrimonio ambientale del proprio territorio.

2. In rapporto alle esigenze abitative ed al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'abitazione, realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anche tramite gli enti o istituti a ciò preposti.

3. Nel contesto urbanistico del territorio favorisce una funzionale ed omogenea collocazione delle attività produttive, con particolare riguardo, ai rispettivi ruoli economici e sociali.

4. Predispone e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità riconosciute in sede di redazione ed approvazione dei rispettivi piani pluriennali.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle necessità di movimento della popolazione residente, con particolare riguardo alla mobilità per ragioni di lavoro e di frequenza scolastica.

6. Predispone idonei piani operativi riferiti sia alla dotazione delle attrezzature e dei materiali previsti, sia alla disponibilità di personale tecnico e di volontari, per rendere possibile un pronto intervento in caso di calamità.

7. Al Sindaco compete il controllo e la vigilanza nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia, e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti per le violazioni riscontrate.

Art. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune di Zuglio riafferma la propria peculiarità in ambito storico-archeologico e la centralità di questo Comune per uno sviluppo economico e culturale sostenibile della Valle del But, incentrato su un armonioso equilibrio tra turismo, archeologia e ambiente.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce una razionale Organizzazione dell'apparato distributivo per rendere lo stesso funzionale e rispondente alle esigenze dei consumatori.

3. Tutela lo sviluppo dell'artigianato, in tutte le sue forme ed espressioni, della produzione e confezione di prodotti peculiari, tipici della tradizione locale; adotta iniziative atte a sostenerne l'attività e la diffusione al fine di consentire la più proficua collocazione dei prodotti e la più equa remunerazione degli addetti al settore.

4. Sostiene, con il necessario coordinamento tra gli enti preposti, le rappresentanze territoriali di categoria ed i singoli imprenditori, lo sviluppo dell'attività in agricoltura e nell'ambito delle attività agro-silvo-pastorali, condotte in forma singola o associata a vario titolo, salvaguardando le aziende a carattere familiare, la proprietà coltivatrice e la specifica professionalità nel settore.

5. Ai fini della gestione dei beni silvo - pastorali di proprietà, il Comune può costituirsi in Consorzio con altri Comuni, oppure provvedere alla gestione mediante Azienda Speciale Consorziale, ai sensi della specifica legge di settore n. 3267 del 30 dicembre 1923.

Art. 8

Servizi civili a carattere sociale:
anziani e famiglia

1. Il Comune promuove l'estensione ed il miglioramento organizzativo dei servizi civili essenziali favorendo per quanto possibile ed in rapporto al consistente numero delle persone anziane con difficoltà di movimento, l'estensione dell'assistenza sanitaria domiciliare e la conservazione, nel territorio montano, del presidio ospedaliero.

2. Il Comune riconosce la rilevanza sociale dell'istituzione familiare e consente alla stessa un'adeguata disponibilità dei servizi assunti nei propri programmi per favorire ovunque un suo funzionale rapporto con le risorse del territorio e le pubbliche istituzioni.

Art. 9

Commissione pari opportunità

1. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.

2. La costituzione di una commissione per le pari opportunità viene individuata come un utile strumento operativo finalizzato a rendere efficaci le iniziative volte ad eliminare le differenze e/o le discriminazioni in evidente contrasto con il riconoscimento di cui al primo comma.

3. Compiti e funzioni della commissione di cui trattasi saranno definiti con apposito Regolamento.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Principi generali

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 11

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, gli Statuti delle unioni dei Comuni e i Regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'articolo 42 comma 3 del T.U. 267/2000 il Consiglio comunale procede alla verifica periodica, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto Consuntivo dell'anno precedente e partecipa alla definizione ed adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale, adottando specifica delibera consiliare.

Art. 12

Proposta di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta.

2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno, dopo essere state istruite dagli Uffici competenti ed acquisiti i pareri eventualmente prescritti.

Art. 13

Attribuzioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, Aziende speciali e istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati.

2. Il Consigliere comunale può presentare proposte di deliberazioni su tutte le materie di competenza del Consiglio.

3. Nel caso di proposte di deliberazioni che compor-

tino spese, debbono essere indicati anche i mezzi necessari che si prevedono di impegnare per farvi fronte.

4. Le proposte di deliberazioni devono essere depositate in segreteria per l'ordinaria istruttoria e per l'acquisizione dei pareri prescritti.

5. Il Consigliere comunale può presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, al Sindaco o alla Giunta.

6. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, salvo altri oggetti che il Sindaco ritenga di inserire nell'ordine del giorno.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

9. Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il Regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l'evento pregiudizievole.

a) In tale ambito, nel Regolamento vengono previsti i casi di seduta e/o votazione segreta.

10. Ogni deliberazione, comprese le nomine di competenza del Consiglio, viene assunta con votazione palese, salvo quanto indicato al comma precedente e nei casi espressamente previsti da leggi speciali.

11. Il numero dei Consiglieri comunali elettivi è attribuito dalla legge.

12. Per gli adempimenti previsti dalla legge, le funzioni di Consigliere anziano sono svolte dal Consigliere comunale che ha riportato il maggior numero di voti.

13. In caso d'impedimento dello stesso, viene ritenuto Consigliere anziano il secondo degli eletti, e così di seguito.

14. Il Consigliere comunale, oltre i casi previsti dalla legge, può decadere dalla carica quando, senza giustificato motivo, si assenta da una intera sessione ordinaria.

a) La proposta di decadenza si esercita d'Ufficio e deve essere notificata al Consigliere interessato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio comunale.

b) Entro tale termine il Consigliere interessato può far valere le cause giustificative delle assenze, anche attraverso la presentazione di eventuali documenti probatori.

15. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.

16. Nel corso della legislatura, un Consigliere può dissociarsi, con dichiarazione, dal proprio gruppo di appartenenza.

17. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente, le funzioni di capogruppo.

a) In mancanza di tale designazione, detta funzione viene esercitata dal Consigliere candidato Sindaco e in subordine dal Consigliere con il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

18. Il Consiglio comunale, nel rispetto del criterio proporzionale, istituisce Commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini.

a) Con apposito Regolamento ne determina i poteri, ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

b) Ai lavori delle Commissioni possono partecipare di diritto il Sindaco ed i Consiglieri.

19. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

a) Le proposte di modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono sottoposti all'esame del Consiglio.

b) Ai lavori di tale Commissione partecipa il Segretario comunale o un funzionario da lui delegato, secondo l'oggetto del Regolamento.

c) Nelle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

20. Il Consiglio comunale istituisce una Commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.

a) A tal fine la Commissione a ciò costituita, può richiedere al Revisore dei conti, ed ai responsabili degli Uffici e dei servizi del Comune, tutti i dati e le informazioni inerenti la verifica che s'intende effettuare.

b) Il Presidente della Commissione segnala al Sindaco le questioni di particolare rilevanza e riferisce, almeno due volte all'anno, al Consiglio comunale.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 14

Principi generali

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti alla norme di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 15

Elezione e composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 4 membri denominati Assessori.

2. La nomina e i casi di decadenza e revoca degli Assessori, i limiti alla reiterazione della nomina alla carica sono contemplati dalla legge.

3. Gli Assessori possono essere nominati tra persone non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e devono possedere i requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere.

4. Gli Assessori non Consiglieri comunali sono invitati e partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.

5. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui uno con le funzioni di Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'Organo.

Art. 16

Attribuzioni agli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine d'impartire, tramite il Segretario comunale, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare con efficacia e nei tempi stabiliti, gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 17

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è competente in merito a: l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante Organiche e le relative variazioni, la contrazione di mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la nomina delle Commissioni concorsuali.

Art. 18

Il Vice Sindaco

1. L'Assessore nominato Vice Sindaco:

a) riceve, al pari dell'altro Assessore, deleghe da parte del Sindaco;

b) svolge le funzioni del Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione temporanea di questi dall'Ufficio;

c) svolge le funzioni del Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di questi sino alla elezione del nuovo Consiglio.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 19

Competenze e funzioni

1. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune e cura gli interessi generali della popolazione. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Compete inoltre al Sindaco:

a) impartire le direttive al Segretario ed ai responsabili dei servizi e dell'attività amministrativa;

b) verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio;

c) coordinare lo svolgimento delle funzioni degli Assessori e l'attività dei vari uffici;

d) delegare agli Assessori, e ai Consiglieri, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, o riunioni;

e) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge i compiti affidatigli dalla legge.

4. Le funzioni vicarie del Sindaco sono da questi delegate ad un Assessore comunale che assume la denominazione di Vice Sindaco o di Assessore delegato.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,

aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (ove previsto nella pianta Organica) e di collaborazione esterna con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento comunale.

7. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 267/2000 e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

8. Nomina o revoca gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 20

Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici verrà disciplinato con apposito Regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore (se nominato) ed ai Responsabili di Servizio, secondo i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro:

a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può articolarsi in unità operative multiple o singole;

c) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

d) la costituzione di un ufficio per la qualità all'interno dell'organizzazione comunale;

e) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

f) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento;

g) fissando gli orari dei servizi aperto al pubblico per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 21

Il Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività;

c) svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni degli Organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura direttamente, od anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

3. Al Segretario compete in particolare:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa;

b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti;

c) il potere di direzione e di Organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

d) la rogazione di tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;

f) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai Consiglieri

comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonchè le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

g) l'esercizio del potere disciplinare nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale del personale;

h) esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia Responsabili dei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

l) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 22

I responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente, avente la qualifica massima apicale dell'area, purchè non inferiore alla sesta qualifica funzionale, a cui siano affidate funzioni gestionali ed amministrative.

2. Il responsabile del servizio viene nominato dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento o vacanza, le funzioni di responsabili di servizio possono essere assegnate temporaneamente dal Sindaco a dipendenti prioritariamente all'interno dell'ente, in possesso della relativa professionalità.

3. Spetta ai Responsabili dei Servizi, la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.

4. Spettano ai Responsabili di servizio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo e dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore generale (se nominato).

5. Sono attribuiti ai Responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali, in particolare:

a) la stipulazione dei contratti;

b) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, ad atti in generale di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni edilizie;

d) le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza.

Art. 23

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio di cui sopra, dovranno essere richiesti di norma almeno due o tre giorni prima della seduta dell'Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale, che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario comunale potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto.

4. I pareri espressi dovranno essere inseriti in ogni atto deliberativo.

Art. 24

Il personale

1. L'Organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal Regolamento generale del personale comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e regionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal Regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni.

4. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

a) la durata che potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi;

e) la possibilità di avvalersi del lavoro interinale, secondo le procedure di cui alla legge 196/1997, per particolari e motivate esigenze individuate dalla Giunta comunale.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli Organismi a base associativa o con personalità giuridica, che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguano finalità, anche su base frazionale, scientifiche, culturali, scolastiche, educative, religiose, di promozione sociale, economica e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, culturale, di assistenza sportive e del tempo libero.

2. Viene istituito il registro municipale delle associazioni e degli enti con personalità giuridiche operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi al servizio della collettività.

3. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi, per le finalità di cui al punto 1, predeterminando modi e forme con atti consiliari.

4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed i procedimenti per l'iscrizione al registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni ed Enti l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltre che ai finanziamenti erogati dal Comune.

5. Il Comune favorisce e regolamenta altresì gli Organismi di partecipazione dei cittadini al livello di frazione con funzione consultiva; inoltre valorizzerà su base comunale la consulta degli anziani e quella dei giovani, le cui attività saranno determinate da appositi Regolamenti.

6. Il Comune riconosce alle Frazioni, qualora non rappresentate nel Consiglio comunale, il diritto di partecipazione del Presidente della consulta frazionale o suo delegato, alle audizioni della Giunta municipale quando si trattano argomenti della Frazione stessa.

Art. 26

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo 25, comma 5°, vengono riconosciute le consulte frazionali aventi compiti consultivi e propositivi in ordine alle specifiche problematiche della frazione secondo i seguenti principi:

a) la rappresentanza dov'essere unitaria;

b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive Frazioni;

c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque per Frazione.

2. La richiesta di indizione delle elezioni per la consulta frazionale deve essere espressa da almeno il 33% dei residenti della Frazione interessata.

3. Con apposito Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle consulte frazionali.

4. Le consulte verranno rinnovate con la cadenza dei rinnovi elettorali dell'Amministrazione comunale.

Art. 27

Istanze, Petizioni, Proposte

1. I cittadini singoli, le associazioni e le Organizzazioni di cui agli articoli 25 e 26, possono rivolgere all'Amministrazione comunale, proposte di deliberazioni, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A istanze, petizioni e proposte viene data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

3. Apposito Regolamento disciplinerà l'iter delle istanze, petizioni e proposte e l'Organo preposto a trattarle e quello a fornire risposte.

Art. 28

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei procedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei

costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 29

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, articolo 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive variazioni e modificazioni.

Art. 30

Referendum

1. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri o il 20% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n) della legge 142/1990.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Il Consiglio e la Giunta comunale - ciascuno negli ambiti della propria competenza - dovranno prendere formalmente atto delle risultanze del referendum entro e non oltre sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

Art. 31

Principi generali

1. La gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, viene effettuata nella seguente forma:

a) in economia;

b) in concessione a terzi, anche per mezzo dell'istituto del project financing, così come regolato dalle leggi regionali del settore;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria in conformità con quanto disposto dall'articolo 116 del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.

3. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

4. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari.

Art. 32

Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 31, comma 3°, viene disposto dal Consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione.

Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

a) l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato;

b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;

c) la rigorosa manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;

e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;

f) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;

g) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;

h) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

i) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

l) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;

m) l'esercizio della facoltà di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica, si procederà in base alla normativa regionale in materia di project financing.

Art. 33

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione, Organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

3. Organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, è eletto dal Sindaco tra soggetti estranei all'Amministrazione ed in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato passivo e con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Ha la rappresentanza dell'istituzione e in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

7. Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione tra le persone aventi i requisiti previsti dal Regolamento.

8. Il Consiglio comunale conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 34

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia o della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le società di trasformazione urbana sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 120 del Testo Unico degli Enti Locali.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 35

Associazione e cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l' attuazione di opere o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e gli eventuali altri Enti pubblici interessati.

Art. 36

Ente territoriale

1. Il Comune di Zuglio, richiamandosi alla Comunità carnica, si riconosce nella Comunità Montana della Carnia o in quella di maggior dimensioni che dovesse svilupparsi sulla stessa e nell'istituendo circondario dell'Alto Friuli, attivandosi per l'iniziativa prevista dall'articolo 113 della Costituzione per la realizzazione della Provincia dell'Alto Friuli.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare all'ente comunitario l'esercizio di funzioni del Comune.

3. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 37

Convenzioni

1. Il Comune, per l'espletamento di servizi o funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni, con la Provincia, o con altri Enti pubblici, apposite convenzioni, nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti e/o contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Al fine di favorire, per l'intera Valle del But e Chiarsò, una gestione efficiente del territorio e dei servizi, oltre che ai fini del coordinamento degli interventi nei settori dell'attività istituzionale, auspica l'istituzione di una «Conferenza permanente della Val But e Chiarsò».

Art. 38

Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.

2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente articolo 37.

3. Al Consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui al Testo Unico degli Enti Locali e le norme dello Statuto.

Art. 39

Unioni di Comuni

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta dei servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale, verificatane l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge regionale, può costituire una unione con i Comuni contermini.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. All'Unione si applicano le norme regionali in materia.

Art. 40

Accordi di programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere ed interventi o di programmi d'intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, determinando tempi e modalità delle azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Il Comune effettua attività tributaria e gli atti normativi relativi, sulla base dei principi dettati dalla legge 212 del 27 luglio 2000 ed alle norme regionali adeguate alle norme fondamentali nella medesima legge.

Art. 42

Contabilità e Bilancio

1. Il Comune deve deliberare il bilancio di previsione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. I provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio: il conto consuntivo è deliberato nel Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari, unitamente alla relazione del revisore del conto, redatto in conformità all'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000, almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma 5 e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 43

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'Amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno nominati da apposito Regolamento.

Art. 44

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge con votazione per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica un revisore scelto tra gli esperti di cui all'articolo 234, 2° comma del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione è obbligatoria quanto si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.

6. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

7. Il Revisore inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del Regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (settori unità operative);

b) elaborazione di indici di produttività.

La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

9. Ove si configurino ipotesi di responsabilità il Revisore deve fare contestuale denuncia ai competenti Organi giurisdizionali (cfr. articolo 239, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000).

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi Regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i Regolamenti comunali in vigore.

Art. 46

Modifiche dello Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 47

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti

da Regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(Approvato con delibera C.C. n. 7 del 20 marzo 2001, ravvisata priva di vizi di legittimità il 18 giugno 2001, n. prot. 2001/23986-2001/0026095 e Reg. Co.Re.Co. n. 2423 e con delibera C.C. n. 12 del 13 giugno 2001 ravvisata priva di vizi di legittimità il 18 giugno 2001, n. prot. 2001/0026054).